



Comune di Giovinazzo (BA)

Ottobre 2026

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



Comune di Giovinazzo (BA)

Legge Regionale n. 20 del 2001 e s.m.i.

Regolamento Edilizio Comunale



COMUNE DI GIOVINAZZO

Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Michele SOLLECITO

Consigliere incaricato al PUG
Annamaria SOLLECITO

Il Segretario Comunale
dott. Davide CUNA

Dirigente Settore Gestione del Territorio
Ing. Daniele CARRIERI

GRUPPO DI LAVORO

Direttore tecnico
urb. Raffaele GEROMETTA

Progettazione Urbanistica-Edilizia
urb. Alberto CAGNATO
arch. Francesco NIGRO
arch. Antonio OLIVIERO

Aspetti Agronomici e Forestali
dott. agr. for. PAOLO RIGONI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

Indice

PREMESSA.....	10
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.....	11
1 – Finalità del Regolamento Edilizio.....	11
2 – Oggetto del Regolamento Edilizio	11
3 – Rinvii a norme vigenti.....	11
4 – Rinvio alla pianificazione sovraordinata	12
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	13
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	13
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	13
Art. 1 - Sportello Unico per l'edilizia (SUE).....	13
1.1 - Composizione e compiti del SUE	13
1.2 - Modalità di gestione dello SUE.....	13
Art. 2 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	14
2.1 - Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP	14
Art. 3 - Commissione edilizia	14
Art. 4 - Commissione locale per il paesaggio	15
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	15
Art. 5 - Autotutela dell'Amministrazione	15
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica	15
Art. 7 - Proroga, Rinnovo, Trasferimento dei Titoli Abilitativi.....	16
Art. 8 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	16
Art. 9 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	17
9.1 Caratteri e definizione	17
9.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione.....	17
9.3 Determinazione del costo di costruzione	17
9.4 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici.....	17
9.5 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti	17
9.6 Monetizzazione degli standard urbanistici e delle superfici a parcheggio pertinenziale	17
9.7 Contributo di costruzione per interventi parziali	17
9.8 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo.....	18
9.9 Rateizzazione del contributo di costruzione	18
9.10 Mancato versamento del contributo di costruzione.....	18
9.11 Restituzione del contributo di costruzione.....	18
Art. 10 - Pareri preventivi	18
Art. 11 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	18
Art. 12 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	19
Art. 13 - Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia.....	19

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	20
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Art. 15 - Inizio dei lavori e formalità da esperire.....	20
Art. 16 - Comunicazioni di fine lavori	20
Art. 17 - Occupazione di suolo pubblico.....	20
Art. 18 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici e simili	21
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	21
Art. 19 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	21
Art. 20 - Punti fissi di linea e di livello	22
Art. 21 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	22
Art. 22 - Cartelli di cantiere	23
Art. 23 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni	23
Art. 24 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	24
Art. 25 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	24
Art. 26 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	24
Art. 27 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.....	24
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	25
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	25
Art. 28 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	25
28.1 - Classificazione dei locali	25
28.2 - Caratteristiche dei locali	26
Destinazione residenziale.....	26
A) Altezze minime	26
B) Superfici utili, minime e caratteristiche.....	26
C) Aerazione ed illuminazione dei locali	27
D) Riscaldamento	28
E) Edifici esistenti nel Nucleo Antico	28
F) Caratteristiche dei vani accessori e di servizio	29
Destinazione non residenziale	29
G) Locali ad uso commerciale, artigianale, produttivo, depositi e magazzini	29
H) Edifici industriali speciali.....	30
I) Locali integrativi per la residenza - volumi tecnici.....	30
J) Scale.....	30
K) Rampe.....	31
L) Ascensori	31
M) Corridoi e passaggi.....	31
N) Porte	31
O) Pavimenti.....	31

P) Locali igienici.....	32
Art. 29 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	32
A) Resistenza meccanica e stabilità	32
B) Sicurezza in caso di incendio	32
C) Igiene, salute e ambiente	32
D) Sicurezza e accessibilità nell'uso.....	33
E) Protezione contro il rumore	33
F) Risparmio energetico e ritenzione del calore	34
G) Uso sostenibile delle risorse naturali.....	34
Art. 30 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	34
Art. 31 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	35
Art. 32 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	35
Art. 33 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	35
Art. 34 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	35
Art. 35 - Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	35
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	36
Art. 36 - Disposizioni generali inerenti alla disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico in raccordo con le disposizioni del PUG	36
A) Definizione e Standard Urbanistici	36
B) Elementi di Caratterizzazione e Identità (Art. S.95).....	36
C) Cura e Valorizzazione del Lungomare (Art. P.36)	36
D) Il Sistema dei "Parchi Territoriali" (Art. S.106, P.49).....	36
E) I "Vuoti" del Centro Storico (Art. S.92)	37
F) Nuove Tipologie di Spazio Pubblico: le "Porte Urbane" (Art. P.52).....	37
G) Modalità di Acquisizione e Realizzazione	37
36.1 - Strade.....	37
36.2 - Portici	38
36.3 - Piste ciclabili	38
36.4 - Aree per parcheggio	39
A) Requisiti tecnici generali (Rif: Art. S.103 delle NTA)	40
B) Parcheggi nelle aree di trasformazione (Rif: AT, ATA, Ava delle NTA del PUG).....	40
C) Contesti urbani storici e consolidati	40
D) Contesti rurali e Beni Storici (Art. S.83)	40
E) Altre zone specifiche	40
F) Zone costiere	40
1) Requisiti Tecnici e Materiali.....	41

2) Localizzazione e Accessibilità.....	41
3) Manutenzione Ecologica (Parcheggi Stagionali).....	41
4) Riqualificazione del Lungomare.....	41
36.5 - Piazze e aree pedonalizzate.....	41
36.6 - Passaggi pedonali e marciapiedi	42
36.7 - Passi carrai ed uscite per autorimesse.....	42
36.8 - Chioschi/Dehors su suolo pubblico	43
36.9 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	43
36.10 - Recinzioni	43
A) Definizioni e Categorie di Intervento Generale	44
B) Disciplina nei Beni Paesaggistici (PPTR).....	44
C) Valori Percettivi e Paesaggio Urbano/Rurale	44
D) Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione	44
E) Rete Ecologica e Muri a Secco	45
Art. 36.11 - Numerazione civica	45
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	45
Art. 37 - Disposizioni generali inerenti alla disciplina degli spazi verdi e dell'ambiente in raccordo con le disposizioni del PUG	45
A) Spazi Verdi Pubblici (Dotazioni Locali e Territoriali)	45
B) Verde Privato (Vpr)	45
C) Spazi Aperti Pertinenziali (Sistemazioni SP).....	46
D) Cura e Manutenzione (Disposizioni Trasversali).....	46
37.1 - Aree verdi	46
37.2 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale.....	46
37.3 - Orti urbani	47
37.4 - Parchi e percorsi in territorio rurale.....	47
37.5 - Tratturi e percorsi della mobilità dolce	47
37.6 - Tutela del suolo e del sottosuolo.....	47
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	48
Art. 38 - Approvvigionamento idrico	48
Art. 39 - Depurazione e smaltimento delle acque	49
Art. 40 - Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.....	49
Art. 41 - Distribuzione dell'energia elettrica	50
Art. 42 - Distribuzione del gas	50
Art. 43 - Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli	50
Art. 44 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	50
Art. 45 - Impianti per teleradiocomunicazioni.....	50
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	50
Art. 46 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	50

Art. 47 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	51
Art. 48 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	51
Art. 49 - Allineamenti	52
Art. 50 - Piano del colore	52
Art. 51 - Coperture degli edifici	52
Art. 52 - Illuminazione pubblica	52
Art. 53 - Griglie ed intercapedini	52
Art. 54 - Antenne e impianti\di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	53
Art. 55 - Serramenti esterni degli edifici.....	54
Art. 56 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	54
Art. 57 – Cartelloni pubblicitari	55
Art. 58 - Muri di cinta.....	55
Art. 59 - Beni culturali e edifici storici.....	55
Art. 60 - Cimiteri monumentali e storici	56
Art. 61 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	56
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.....	56
Art. 62 - Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	56
Art. 63 - Serre bioclimatiche.....	56
Art. 65 - Coperture, canali di gronda e pluviali	57
Art. 66 - Strade e passaggi privati e cortili	57
Art. 67 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine.....	57
Art. 68 - Intercapedini e griglie di areazione.....	58
Art. 69 - Recinzioni.....	58
Art. 70 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici	58
Art. 71 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	59
Art. 72 - Piscine.....	59
Art. 73 - Altre opere di corredo agli edifici.....	60
73.1 - Abbaino.....	60
73.2 - Cisterne e vasche	60
73.3 - Gallerie pedonali	60
73.4- Loggia/Loggiato (definizione uniformi nn.37).....	61
73.5 - Padiglioni.....	61
73.6 - Pensiline (definizione uniforme n.38).....	61
73.7- Pergolato (definizione uniforme n.53)	61
73.8 - Portico/Porticato (definizione uniforme n.39).....	61
73.9 - Soppalco (definizione uniforme n.24)	61
73.10 - Tensostrutture - strutture pressostatiche.....	62
73.11 - Tettoia (definizione uniforme n.41).....	62
73.12 - Parcheggi coperti.....	63

TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLO	63
Art. 74 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori	63
Art. 75 - Inottemperanza e sanzioni.....	63
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	64
Art. 76 - Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio	64
Art. 77 - Disposizioni transitorie.....	64
Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi e delle corrispondenze con gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG	65
Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia	74
Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia	81

PREMESSA

Il presente Regolamento Edilizio è adeguato allo **Schema di Regolamento Edilizio Tipo**, proposto dalla Regione Puglia con la DGR 21.12.2017, n. 2250.

Tale **Regolamento Edilizio** si articola in due parti, così come previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20.10.2016:

- a) nella **Prima Parte**, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) nella **Seconda Parte**, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, alla Prima Parte si riferiscono gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017 come di seguito specificati:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative e relative corrispondenze con le NTA del PUG;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

Sempre a termini della citata Intesa Stato-Regioni, al fine di evitare duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie elencate al punto 2 della **Parte Prima**, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel Regolamento Edilizio:

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie in modo raccordato con le NTA del PUG. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa; - PRNNLN65A70E047V
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*";
- f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.
- h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**1 – Finalità del Regolamento Edilizio**

Le norme del presente Regolamento adeguato allo **Schema di Regolamento Edilizio Tipo** proposto dalla Regione Puglia in forza della DGR 21 dicembre 2017, n. 2250 sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2 – Oggetto del Regolamento Edilizio

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il presente Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili che rientrano nelle competenze comunali in materia edilizia ai sensi dell'art. 2 del DOPR 380/2001, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare, il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3 – Rinvii a norme vigenti

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in Allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in Allegato C:

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - d.3. servitù militari;
 - d.4. accessi stradali;
 - d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - d.6. siti contaminati;
- e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

4 – Rinvio alla pianificazione sovraordinata

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR 2250/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA**TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI****CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI****Art. 1 - Sportello Unico per l'edilizia (SUE)**

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), disciplinato dall'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i., svolge i compiti da esso previsti anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle istanze edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.
2. Lo SUE del Comune di Giovinazzo è accessibile tramite l'indirizzo web:

<https://giovinazzo.cportal.it/>

1.1 - Composizione e compiti del SUE

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR n.380/2001, lo SUE cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza, nonché i rapporti con le altre strutture comunali coinvolte nelle attività proprie dello Sportello stesso, ed è impegnato all'espletamento delle seguenti attività, che, indistintamente, con l'ausilio di apposito software, per ciascuna pratica, sono registrate in apposito database, ricoprendo le seguenti funzioni:
 - a) ricevere le domande, le segnalazioni e le comunicazioni di inizio attività per la realizzazione di interventi edilizi nel territorio comunale, ivi comprese le segnalazioni certificate di agibilità;
 - b) fornire informazioni sulle materie di cui al precedente punto a, anche attraverso l'archivio informatico (database) contenente i necessari elementi normativi, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, l'elenco delle domande presentate, lo stato del loro iter procedimentale nonché tutte le informazioni utili disponibili, accessibile gratuitamente, anche per via telematica, a chi vi abbia interesse;
 - c) espletare tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione dei pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato di competenza di altre pubbliche amministrazioni, nonché di altre strutture comunali, chiamate a pronunciarsi nel corso del procedimento, anche mediante l'indizione della Conferenza di servizi.
 - d) adottare i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, nelle materie di cui al punto a), ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90;
 - e) curare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni (ASL, Soprintendenza, Genio Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco ecc.) chiamate a pronunciarsi ciascuna per le proprie competenze in ordine all'intervento edilizio, finalizzati alla condivisione di modalità atte a snellire le procedure per la definizione delle pratiche;
 - f) rilasciare, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, i permessi di costruire, eventuali dinieghi, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni di provvedimenti di qualsiasi altro tipo a carattere urbanistico-edilizio, comunque rilevanti per una corretta e controllata attività edilizia nel territorio comunale.

1.2 - Modalità di gestione dello SUE

1. L'attività procedimentale è svolta dallo Sportello Unico tramite procedura telematica *on line*, eventualmente integrata da *WebGis*.
2. Le pratiche e le relative integrazioni/comunicazioni devono essere obbligatoriamente inoltrate tramite la piattaforma SUE indicata dalla Amministrazione all'indirizzo web:

<https://giovinazzo.cportal.it/Sportello/starch-cportal/crea-pratica/sue>
3. La presentazione attraverso altre forme equivale a nullità, senza obbligo di rigetto espresso da parte dell'ufficio.
4. Le istanze devono essere redatte obbligatoriamente sui modelli tipo pubblicati sul sito istituzionale:

<https://giovinazzo.cportal.it/Modulistica>

e/o integrati con altra specifica modulistica anche nella forma *on line* e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prescritta dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Negli elaborati deve essere rappresentato, oltre che lo stato di progetto, lo stato legittimo dell'immobile e, se differente, lo stato rilevato.
6. Non sono ricevibili, in quanto prive dei minimi requisiti formali necessari, le istanze che pervengano non compilate sul modello tipo, non firmate o incomplete della documentazione obbligatoria indicata nel modello medesimo. In tal caso, il SUE incaricato della ricezione, provvede a rigettare le domande dandone comunicazione al richiedente e segnalando i motivi di non ricevibilità.
7. In caso di presentazione di SCIA-CILA che prevedano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati necessari per l'intervento edilizio è possibile chiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione degli stessi, richiedendolo espressamente con l'apposto modello e allegando la documentazione da inoltrare agli enti-servizi competenti.
8. In caso di presentazione contestuale della SCIA-CILA e dell'istanza di acquisizione di atti presupposti, l'inizio dei lavori può avere inizio solo dopo la comunicazione dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti.
9. Lo SUE assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità.
10. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse attraverso lo SUE. Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo SUE tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
11. Ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio o all'insediamento, procede anche mediante Conferenza di servizi, ai sensi di quanto disposto in materia dalla L. 241/90 e dalle specifiche normative di settore.

Art. 2 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

1. Allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) fanno riferimento tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione le suddette attività stesse.
2. Lo SUAP è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008).
3. Per le modalità organizzative dello SUAP, che esercita le proprie funzioni in forma singola, si rimanda a quanto specificamente indicato al seguente indirizzo web:

<https://www.comune.giovinazzo.ba.it/servizio/suap/>

2.1 - Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

1. Le attività del SUAP e dello SUE del Comune di Giovinazzo mirano ad intraprendere azioni dirette a migliorare la gestione dei procedimenti con l'obiettivo di aumentare il livello di semplificazione (art. 5 D.Lgs. 222/2016), rispetto a quanto già introdotto dal legislatore.
2. È demandata agli organi gestionali, individuati da leggi e Regolamenti Comunali, la facoltà di emanare Provvedimenti/Direttive intese a semplificare i processi riguardanti lo SUAP, lo SUE e il rapporto tra le due strutture.
3. Attraverso una specifica disciplina, a garanzia dell'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, possono essere dettagliati i procedimenti di competenza dei relativi sportelli, gli aspetti telematici e le modalità di coordinamento.
4. I Responsabili dello SUAP/SUE hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture comunali utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 3 - Commissione edilizia

1. La commissione edilizia comunale (C.E.C.) è l'organo con funzioni consultive in materia urbanistica ed edilizia ed è facoltativa ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 380/2001 nonché dell'art.1 co.2 della LR 3/2009.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda istituirla provvede con atto deliberativo facendo riferimento alle seguenti indicazioni.

3.1 Composizione

La commissione deve essere composta da figure professionali con esperienza in materia di progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, gestione dei processi urbani, nelle materie inerenti ai beni culturali, alla archeologia ed alla storia del territorio; nelle materie inerenti all'ingegneria strutturale, alla prevenzione incendi, alla sostenibilità ambientale e ove necessario figure legali con comprovata esperienza in materia amministrativa /di diritto urbanistico.

3.2 Durata

La commissione ha una durata di 3 anni.

3.3 Interventi sottoposti al preventivo parere della Commissione Edilizia

Possono essere sottoposti al preventivo parere della Commissione Edilizia gli interventi o progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento/del dirigente, quali a titolo esemplificativo: nuove costruzioni che necessitano di specifiche e differenti competenze, sostituzioni edilizie con demolizioni di notevole entità, proposte di trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica, conversione d'uso degli edifici, lottizzazione ed urbanizzazione di aree), progetti, pubblici o privati, di sistemazione delle aree a servizi (istruzione, attrezzature, verde e parcheggi).

La C.E.C. , ove interpellata dagli Uffici Comunali, esprime inoltre pareri consultivi in merito all'interpretazione delle norme della strumentazione urbanistica, alle proposte di modifica delle stesse ed altre norme riguardanti l'edilizia.

Qualora la C.E.C. ritenga di non poter esprimere parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa ne indica i motivi e proponendone il rinvio o prescrivendone la modifica.

Qualora la C.E.C. esprima parere favorevole, redige apposito verbale con riferimento agli elaborati esaminati. La C.E.C. può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti delle opere in esame, perché illustrino i progetti presentati.

Art. 4 - Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio, come disciplinata dall'articolo 148 del d.lgs.42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato (parere non obbligatorio), ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
2. In materia di disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio o a successivi atti normativi e regolamentari si fa rinvio alla legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa rinvio al Regolamento comunale sulla Commissione locale per il paesaggio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 dell'11/10/2019.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 5 - Autotutela dell'Amministrazione

1. I titoli edilizi rilasciati espressamente o formati per il decorso dei termini prescritti dalle norme vigenti possono essere soggetti al regime di annullamento in autotutela in forza di quanto previsto dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.
2. Il riesame di titoli abilitativi già rilasciati (decaduti o non decaduti) costituisce nuova istanza con nuovo versamento dei diritti di segreteria.

Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica

1. Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) è disciplinato all'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001.
2. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
3. Il certificato è rilasciato dal Settore Gestione del Territorio e specifica:
 - a) lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche

quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;

- b) la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.
4. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere allegato, pena la nullità, agli atti indicati dal co.2 del medesimo art.30 del DPR 380/2001 (con le eccezioni di cui al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
5. I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

Art. 7 - Proroga, Rinnovo, Trasferimento dei Titoli Abilitativi

1. L'articolo 15 D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
- inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
 - fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Allorché ricorrano le fattispecie di cui al comma precedente, il titolare del PdC può presentare apposita istanza di proroga, cui vanno allegati i documenti attestanti la natura dell'evento che ha provocato il ritardo e la sua estraneità rispetto alle circostanze per cui l'evento si è verificato.
3. La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori è concessa qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'Amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del DPR n.380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
6. Sono fatte salve le disposizioni statali riguardanti le proroghe straordinarie dei termini di validità ed efficacia dei titoli abilitativi edilizi, ivi comprese quelle recate dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. "Decreto Ucraina"), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.L. n. 202/2024 (Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025, e da eventuali successive disposizioni normative in materia.

Art. 8 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. Nel caso in cui una costruzione perda le condizioni di agibilità in riferimento agli aspetti strutturali e di sicurezza statica-sismica ed impiantistica, ovvero di perdita delle minime condizioni igienico- sanitarie e di salubrità deve essere sgomberata e sospeso il suo uso sino al ripristino delle condizioni di agibilità.
2. La mancanza dei requisiti di sicurezza statica ed impiantistica, igiene, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche rende inagibile un immobile. L'interessato può comunicare l'inagibilità di un proprio immobile attraverso una apposita perizia da parte di tecnico abilitato dalla quale emerge la mancanza dei richiamati requisiti minimi.
3. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/2001 l'A.C. può dichiarare, ove ne ricorrano i presupposti, l'inagibilità di un edificio.

Art. 9 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**9.1 Caratteri e definizione**

1. L'avente titolo prima del rilascio del PdC o all'atto della presentazione della SCIA e SCIA alternativa al PdC è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria UP e secondaria US, nonché commisurato al costo di costruzione CC, determinati all'atto del rilascio, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui agli articoli successivi.

9.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi, anche se senza opere edilizie, che determinano un aumento del carico urbanistico (Definizione Uniforme n.5), con esclusione delle attività temporanee o stagionali.
2. Il carico urbanistico è l'effetto prodotto dall'intervento in termini di domanda di opere pubbliche in dipendenza del numero di abitanti insediati o di utenti in un determinato contesto.
3. L'entità degli oneri di urbanizzazione in relazione ai diversi interventi si determina in base alle specificazioni e alle tabelle all'uopo approvate.

9.3 Determinazione del costo di costruzione

1. Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell'intervento considerato nella sua globalità. Pertanto, gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti.
2. Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle all'uopo approvate.
3. Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.

9.4 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato annualmente con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, così come disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2007, n. 1.
2. Ai sensi del d.m. 10 maggio 1977, n. 801, intitolato "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici", la superficie complessiva alla quale si applica, ai fini del costo di costruzione dell'edificio, il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile (Su) e del 60% del totale delle superfici accessorie (Sa), misurate secondo le definizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto ($Sc = Su + 60\% Sa$).
3. Il costo di costruzione (CC) relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali è determinato in base alle tabelle all'uopo approvate ed è fissato nel 5% del costo base, poi ponderato, laddove previsto, da coefficienti diversificati a seconda degli usi.

9.5 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti

1. Il costo di costruzione unitario di riferimento per la ristrutturazione ex art. 10, comma 1, lett. c), del TU, è fissato, nella misura pari al "costo base per il recupero primario" (C.B.P.) di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1995, n. 28/Segr., esplicativa del d.m. 5 agosto 1994, rubricato "Determinazione dei limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata", aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

9.6 Monetizzazione degli standard urbanistici e delle superfici a parcheggio pertinenziale

1. È consentita la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali, in alternativa al reperimento dei relativi spazi, nonché delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, in alternativa alla loro cessione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente "Regolamento per la determinazione del contributo di monetizzazione surrogatorio dell'individuazione degli spazi per parcheggi e della cessione delle aree per opere di urbanizzazione", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'8 agosto 2013, ovvero degli atti regolamentari che ne dovessero assumere le funzioni o sostituirne integralmente i contenuti.

9.7 Contributo di costruzione per interventi parziali

1. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (UP-US-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell'intervento.
2. A prescindere dalla destinazione d'uso, per gli interventi edilizi su edifici che comportino nuova superficie e/o

recupero di superficie accessoria anche mediante l'abbassamento di solai, la realizzazione di soppalchi e opere analoghe, l'entità del contributo si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero.

3. Per le variazioni minori in corso d'opera, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell'intervento in variante.
4. Per le variazioni essenziali, il contributo di costruzione deve essere rideterminato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all'intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.

9.8 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo

1. Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal SUE ovvero pubblicata sul sito web del Comune. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal tecnico abilitato, il quale assume con ciò ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato. Alla modulistica sopra indicata dovrà essere allegata planimetria dell'intervento a scala idonea con l'indicazione di tutti i calcoli grafici- analitici che hanno condotto al risultato finale delle superfici.

9.9 Rateizzazione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione può essere corrisposto in forma rateizzata secondo le modalità definite dall'Amministrazione comunale. Trova applicazione, in particolare, la disciplina approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 09/08/2016, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla rateizzazione del contributo di costruzione e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9.10 Mancato versamento del contributo di costruzione

1. In caso di mancato pagamento del contributo di costruzione, così come per le somme dovute ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa, comprensiva degli interessi moratori disciplinati dall'art. 42 del DPR n.380/2001.

9.11 Restituzione del contributo di costruzione

1. Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non dovute, oppure nel caso di rinuncia ad eseguire le opere da parte del titolare, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio alla restituzione del credito medesimo senza interessi.

Art. 10 - Pareri preventivi

1. Per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione particolarmente complessi dal punto di vista procedimentale, è possibile, da parte del soggetto legittimato o da altro soggetto da questo autorizzato, richiedere preliminarmente un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.
2. Qualora trattasi di Edilizia produttiva, i pareri preventivi saranno acquisiti espressamente dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, nell'ambito dell'attivazione delle fasi endoprocedimentali. In questo secondo caso il SUE potrà richiedere l'acquisizione di altri atti di assenso e/pareri qualora questi non fossero stati già richiesti dal SUAP.
3. Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale.
4. Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e contiene eventuali prescrizioni o precisazioni che il richiedente è tenuto ad ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.
5. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio e prescinde da altri atti di assenso eventualmente dovuti da parte di altri Enti (Asl, VV.F., Genio Civile, VIA, VAS, AUA, AdB, UPA, Città Metropolitana, ecc.).

Art. 11 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

1. Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:
 - a) le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità o della salute pubblica;
 - b) le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza (ad esclusione delle opere disciplinate dall'art. 6 del DPR n.380/2001).
2. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione

allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

3. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

Art. 12 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. In tale materia si fa rinvio alla normativa specifica sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti e sulla trasparenza richiamando, in particolare, la L.241/1990 e s.m.i., il D.lgs 14/03/2013 n.33, il DPR 184/2006, il D.lgs. 267/2000, il D.lgs 196/2003, la Circolare 30/05/2017 n.2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e le determinazioni dell'ANAC in materia e quanto disposto dalla normativa di settore a riguardo dei procedimenti urbanistico ed edilizi.
2. Le informazioni sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Ente, salvo ulteriori modalità (es. affissioni manifesti, pubblicazioni su quotidiani, ecc.) previste specificatamente da norme di settore.
3. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune favorisce l'informazione sui procedimenti urbanistico-edilizi. In particolare, ai fini di migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.
4. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa rinvio al Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo e di Accesso agli Atti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 09/10/2008
5. Si fa altresì rinvio al Regolamento degli Istituti di partecipazione popolare, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/02/2013 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'11/10/2019 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023.

RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PUG IN MATERIA DI MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

6. Ai fini del raccordo con le NTA del PUG nella materia di cui al presente articolo, si fa inoltre rinvio al Titolo II, Capo 4° (Disciplina per la partecipazione dei soggetti privati alla attuazione del PUG) artt. S.29 e S.30 delle NTA dello stesso PUG.

Art. 13 - Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia

1. Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si fa rinvio agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, nonché al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.
2. Per la realizzazione di interventi edilizi-urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.
3. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.
4. L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.
5. Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.
6. Anche per questa materia si fa altresì rinvio al citato Regolamento degli Istituti di partecipazione popolare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/02/2013 e successivamente modificato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'11/10/2019 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023

Art. 14 - Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

1. In questa materia si fa rinvio alla normativa vigente, prediligendo la selezione di progetti attraverso i concorsi di idee per incarichi attinenti sia all'urbanistica sia all'architettura anche in riferimento alla L.R.14/2008 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15 - Inizio dei lavori e formalità da esperire

1. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.
2. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e dalla L. 241/1990, nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
3. In caso di presentazione contestuale della Segnalazione Certificata di Inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
4. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
5. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine.
6. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.
7. Il titolare del permesso di costruire non può comunque dare inizio ai lavori senza aver prima comunicato al Comune il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché quelli del costruttore e del suo tecnico rappresentate; tale comunicazione deve essere controfirmata, da tutti i sopracitati, per accettazione.
8. I dati sopra elencati devono essere riportati nel modello di Scia in alternativa al PdC. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati entro otto (8) giorni.
9. Il titolare del permesso di costruire o della Scia in alternativa al PdC o il direttore dei lavori deve comunicare la data dell'effettivo inizio dei lavori.
10. Ai fini della validità dei permessi di costruire o della Scia in alternativa al PdC, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali e/o esecutivi), i lavori si considereranno iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi ed alla sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell'inizio delle opere di elevazione.

Art. 16 - Comunicazioni di fine lavori

1. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Art. 17 - Occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Comune (Polizia Locale) ed ove dovuto il pagamento della relativa tassa di occupazione, previa verifica di non contrasto con il decoro cittadino, la compromissione delle condizioni igieniche, l'incolumità pubblica e privata e la regolare viabilità pubblica al transito pedonale e veicolare.
2. La disciplina di occupazione di suolo pubblico è prevista dai Regolamenti Comunali: Canone Patrimoniale

occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 02/03/2021, modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 11/04/2022 e n. 62 del 03/11/2022) e Occupazione suolo pubblico mediante dehors somministrazione alimenti e bevande (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20/04/2023)

Art. 18 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici e similari

1. Anche a seguito di una verifica di natura storica e bibliografica da cui emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, in fase progettuale e di rilievo delle aree da sottoporre ad interventi edilizi dovrà effettuarsi una preliminare indagine volta a verificare l'esistenza di inquinamento del suolo, la presenza di rifiuti, l'eventuale presenza di manufatti in amianto nonché quella degli stessi ordigni bellici,
2. In tali casi, preliminarmente all'avvio di qualsiasi opera o di lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine specifica sottoposta, in base alla specifica tipologia, alle norme vigenti in materia (per inquinamento caratterizzazione-bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006, per l'amianto apposito piano di lavoro, ecc.).
3. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.
4. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.
5. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti del D.lgs. 152/2006.
6. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.
7. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa 3 Segretariato Generale della Difesa e Direzione 'Nazionale Armamenti 3 Direzione dei Lavori e del Demanio.
8. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM 3 Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.
9. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.
4. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Art. 20 - Punti fissi di linea e di livello

1. In questa materia devono essere osservate le indicazioni progettuali nonché le eventuali prescrizioni riportate nel titolo edilizio.

Art. 21 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.
2. In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:
 - le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
 - quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
 - recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
 - per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
 - nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.
3. L'All. XV del D.Lgs. n.81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni. All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.
4. Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, adottando, ove necessario in presenza di materiali in grado di determinare emissioni diffuse tossiche, maleodoranti o a carattere pulverulento, tutte quelle misure di natura organizzativa/procedurale e/o tecnica atte ad impedire lo sviluppo di tali emissioni e l'esposizione alle stesse della popolazione. Deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del D.P.R. 495/1992.
6. Nel caso di cantieri localizzati nel Nucleo Antico, in zone vincolate o relativo ad edifici di interesse storico/architettonico/ambientale potranno essere prescritte particolari caratteristiche ai fini del corretto inserimento ambientale.
7. In ogni cantiere deve essere conservato l'originale, o una copia autentica, del titolo edilizio e dei disegni progettuali.

Art. 22 - Cartelli di cantiere

1. Ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 all'esterno dei cantieri, nel loro punto di accesso dalla via pubblica, dove sono previste opere soggette a titolo edilizio (CILA, SCIA, PdC, PAU, ecc.) deve essere esposto un cartello ben leggibile per tutta la durata delle opere riportante gli estremi del titolo edilizio, la descrizione sommaria dell'intervento ed i soggetti responsabili (committente, esecutori, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, imprese installatrici, progettisti impianti, subappaltatori, ecc.). Nel perimetro del cantiere deve essere apposta anche la cartellonistica di pericolo e sicurezza, i divieti di accesso anche in riferimento al D.lgs. 81/2008.
2. Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere per opere pubbliche o private sono le seguenti:
 - a) art. 105, comma 15 del d.lgs. 50/2016 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
 - b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
 - c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori
3. Pertanto, all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:
 - a) il tipo di opere da realizzare;
 - b) l'importo delle opere da realizzare;
 - c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
 - d) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
 - e) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
 - f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
 - h) il nome del progettista delle strutture;
 - i) il nome del progettista degli impianti;
 - j) il nome del direttore dei lavori;
 - k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
 - l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
 - m) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
 - n) il nome del direttore di cantiere.
4. Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
5. I cartelli di cantiere devono inoltre riportare le seguenti indicazioni:
 - a) subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
 - b) imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Art. 23 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Durante i lavori di scavi e/o demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato.
2. E' vietato intralciare le strade e gli spazi pubblici con depositi e stoccaggi temporanei, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Comando di Polizia Locale.
3. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

4. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
5. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Igiene e/o di Polizia Locale.

Art. 24 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. In questa materia si fa rinvio all'art. 34-bis del DPR 380/2001.

Art. 25 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. In questa materia si fa rinvio alla normativa di settore, con particolare riferimento al D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i..

Art. 26 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Oltre a quanto previsto all'art. 18, ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco ed alle Autorità competenti (Ministero Beni Culturali, ecc.) i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere, ivi compreso il reperimento di ossa umane, osservando tutti i provvedimenti che le Autorità interessate ritenessero opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte.
2. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
3. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storicoartistico o archeologico.
4. Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
5. Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geo- grafica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

Art. 27 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.
3. Al termine dei lavori che hanno interessato il suolo e/o il sottosuolo pubblico, la sede stradale e ogni altro spazio, ogni manufatto manomesso o segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere prontamente ripristinati, secondo le indicazioni degli uffici competenti.
4. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione o di autorizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO****Art. 28 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. Per quanto attiene ai requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici si rinvia al decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis del DPR. N.380/2001.

28.1 - Classificazione dei locali

2. Sono locali/vani abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.
3. I locali/vani sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 e A2.
4. La categoria A1 comprende:
 - a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
 - b) alloggi monostanza;
 - c) uffici, studi professionali, ambulatori e studi medici o di altre professioni sanitarie, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, scuole, sale di lettura.
5. La categoria A2 comprende:
 - a) immobili destinati ad attività commerciali e ricettivo-turistica, sale di esposizione, sale di riunione, sale da giuoco, palestre ed impianti sportivi, sale da spettacolo;
 - b) laboratori scientifico-tecnici, immobili destinati ad attività artigianale e/o produttiva;
 - c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, locali di preparazione e somministrazione cibi e bevande;
 - d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
 - e) magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
6. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2, S3.
7. Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici e delle unità immobiliare ad uso residenziale e non residenziale.
8. Il tipo S2 comprende:
 - a) scale che collegano più di due piani;
 - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
 - c) magazzini e depositi in genere, deposito alimentare;
 - d) autorimesse di solo posteggio;
 - e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
 - f) lavanderie e stenditoi;
 - g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni di uso.
9. Il tipo S3 comprende:
 - a) disimpegni inferiori a 12 mq;
 - b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
 - c) vani scale colleganti solo due piani;
 - d) locali macchine con funzionamento automatico.
10. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall' Ufficio Comunale competente.
11. I depositi di alimenti e bevande devono avere pareti lisce facilmente lavabili e disinfettabili fino a 2 m.

28.2 - Caratteristiche dei locali

Destinazione residenziale

12. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

Locali di categoria A1.

13. L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. 28.1, non deve essere inferiore a m 2,70, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24, c. 5-bis, lett. a) del DPR 380/2001.
14. Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali (se la copertura è a volta l'altezza si misura all'intradosso della volta a 2/3 della monta), con la parete minima di altezza non inferiore a mt. 2.00.

Locali di categoria A2.

15. L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 28.1, non deve essere inferiore a m 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
16. Per i locali di categoria A2, in caso di altezze inferiori a 3 m sarà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ex art. 63 del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente.

Locali di categoria S.

17. L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2 con esclusione dei punti e), ed S3 con esclusione del punto d), non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici.

B) Superfici utili, minime e caratteristiche

Locali di categoria A1.

18. Per gli immobili a destinazione d'uso residenziale per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile/utile non inferiore a mq 14 per i primi quattro abitanti a mq 10 per ciascuno dei successivi.
19. I locali/vani di categoria A1 lett. a) adibiti a letto devono avere una superficie utile minima di mq 9 se per una persona e mq 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m 2,10.
20. I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie utile minima di mq 5 con il lato minimo non inferiore a m 1,70.
21. Per i locali A1 monostanza di cui al comma 3, lett. b) sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24, c. 5-bis, lett. b) del DPR 380/2001.
22. In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15 mc, che si aprono su altro locale soggiorno o pranzo, avente una volumetria minima pari a 37,8 mc, purché non risultino da questo separate con pareti fisse e l'apertura di comunicazione non sia inferiore a mt. 1.20, fermo restando il rispetto delle condizioni di illuminazione e ventilazione naturale complessive. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno. L'alloggio monostanza di categoria A1 lett. b) deve avere una superficie utile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, se per una persona, e a mq 38, se per due persone.
23. Tutti i locali/vani A1 lett. c) devono avere una superficie utile minima non inferiore a mq 9,00, fatto salvo quanto specificatamente previsto da altre normative di settore.

Locali di categoria A2.

24. I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere superficie utile inferiore a 30 mq, al netto dei locali di categoria S.

Locali di categoria S.

25. I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.
26. I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, ad eccezione di quelli annessi ai vani letto.
27. Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.

28. Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 nel precedente art. 28.1, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1, costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso, fatto salvo quanto previsto da leggi e/o regolamenti a carattere speciale.
29. La superficie minima per una latrina è di mq 1.20 e la larghezza minima m 0,90.
30. I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m 2,00, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
31. Nel caso di unità immobiliari, ad esclusione di quelle residenziali private, con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m 1,80 x m 1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.
32. Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni minime m 1.80 x m 1,30, fermo restando quanto previsto specificatamente dalle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
33. Detti locali devono essere previsti allo stesso livello ovvero raccordati mediante rampe o ascensori con le caratteristiche di cui ai successivi articoli n. 28.9 e 28.10.
34. I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 28.1, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) Aerazione ed illuminazione dei locali

35. Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.
36. I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.
37. La superficie netta di aero-illuminazione delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%.
38. La superficie finestrata apribile deve essere almeno 1/6 per i locali/vani a pianterreno ed 1/8 per quelli ai piani superiori, della superficie del pavimento del locale, e comunque mai inferiore a mq 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.
39. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per gli angoli cottura annessi ai tinelli o ai soggiorni, non sussiste alcun obbligo purché venga assicurata l'aspirazione forzata dei fumi, vapori ed odori e l'apertura di comunicazione non sia inferiore a mt. 1.20.
40. Rapporti inferiori sono ammessi negli interventi sugli alloggi esistenti, purché il rapporto aero/illuminante naturale non sia inferiore ad 1/16 ed in presenza di motivate ragioni di natura tecnica o normativa che rendano impossibile ottenere superfici di areazione ed illuminazione naturali adeguate; in tal caso si dovrà provvedere alla realizzazione di idonei impianti di areazione ed illuminazione integrativa.
41. Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
42. I locali di categoria A2 per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive ovvero le deroghe previste da leggi e/o regolamenti specifici.
43. I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/8 con superficie minima della finestra di mq 0,80.
44. I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria di superficie di almeno 0,50 mq. o dotati di impianto di aspirazione meccanica.
45. I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta. Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.

D) Riscaldamento

46. Tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale devono essere dotate di impianti di riscaldamento.
47. La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.

E) Edifici esistenti nel Nucleo Antico

48. Per facilitare il recupero del patrimonio edilizio del nucleo antico negli interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti e realizzati antecedentemente al 1975, si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani, ricostruiti o di nuova costruzione.
49. La composizione di ogni alloggio avente una o più camere da letto deve prevedere almeno:
- un soggiorno;
 - una cucina o cucinino;
 - un servizio igienico completo;
50. La superficie utile (interna) di un alloggio non può essere inferiore a mq 33, se ha un solo posto letto; a 38 mq., se ha due posti letto; a mq 47,00 se ha tre posti letto; a mq 61,00 se ha più posti letto.
51. La superficie minima dei locali abitabili è così fissata:
- soggiorno (obbligatorio per ogni alloggio): 14 mq.
 - tinello con cucina in nicchia o armadio di cottura, mq 14;
 - stanza da un letto, mq 9;
 - stanza a due letti, mq 14;
 - cucina mq 4,50, con larghezza non inferiore a mt 1,50;
 - cucinino mq 2,50.
 - servizio igienico.
52. Per quanto riguarda le dimensioni delle camere da letto sono ammesse dimensioni inferiori a quelle sopra riportate, mq 7,50 stanza un letto e 11,50 stanza a due letti, solo nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, e previa dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri l'impossibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dimensionali.
53. Se l'alloggio dispone di un unico servizio igienico, questo deve avere superficie minima di mq 3,50 (con larghezza almeno di mt. 1,20) ed essere dotato di vaso, bidè, lavabo e vasca o piatto doccia.
54. L'alloggio monostanza di categoria A1 lett. b) deve avere una superficie utile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, se per una persona, e a mq 38, se per due persone. Restano ferme le disposizioni derogatorie e temporanee previste dalla normativa statale vigente, con particolare riferimento all'art. 24, comma 5-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabili.
55. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, l'altezza minima dei locali d'abitazione è ammessa inferiore a quella regolamentare, purché non al di sotto dei 2,40 mt, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, nel caso di soffitto non orizzontale, l'altezza della parete minima non deve essere inferiore a m. 2,00, e per i locali sussidiari (disimpegno, corridoi, bagni, antibagni e ripostigli) l'altezza minima può essere portata a mt. 2,10. In questi casi occorrerà prevedere un incremento della superficie utile onde mantenere una adeguata volumetria.
56. Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione, i locali debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza la cui superficie di illuminazione e di aerazione sia almeno 1/12 della superficie in pianta del locale illuminato al pianterreno e di almeno 1/15 ai piani superiori.
- Sono fatte salve le previsioni derogatorie di cui alla:
- a. Delibera di C.C. n. 6 del 17/03/2015, in tema di mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere edilizie non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente in territoriali omogenee che il PRG vigente prevede a destinazione mista, di immobili legittimamente edificati;
 - b. Delibera di C.C. n. 22 del 13/04/2022, avente per oggetto le condizioni e modalità di recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/2007;

57. I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine in nicchia (o in armadio) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali.

F) Caratteristiche dei vani accessori e di servizio

58. I corridoi, i disimpegni in genere, i bagni e gabinetti, le lavanderie ed i ripostigli, sono vani accessori e di servizio.
59. I valori minimi sono fissati come di seguito:
- bagno con più di due apparecchi e vasca, mq 4,00;
 - bagno con più di due apparecchi e doccia, mq 3,00;
 - gabinetto con meno di tre apparecchi senza vasca o piatto doccia, mq 2,50;
60. Fermo restando le prescrizioni relative all'adattabilità di cui alla Legge n.13/1989 e s.m.i. la larghezza minima è fissata in mt. 1,20 per le stanze da bagno e 1,00 per i gabinetti.
61. I corridoi devono avere larghezza minima di mt. 1,00.
62. L'altezza minima è fissata in mt. 2,40 ed è riducibile a 2,10 per i ripostigli, depositi e cantine.
63. Le autorimesse non possono avere un'altezza inferiore a m.2,40 con un minimo di m.2,00 sotto trave; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis, non destinati al pubblico passaggio, non può essere inferiore a mt. 2,20 né superiore a mt. 2,50.

Destinazione non residenziale

G) Locali ad uso commerciale, artigianale, produttivo, depositi e magazzini

64. I locali ad uso commerciale debbono avere:
- altezza minima di mt. 3,00, (quota pavimento-intradosso solaio, se con copertura piana, se la copertura è a volta l'altezza si misura all'intradosso della volta a 2/3 della monta);
 - sotterranei e vespai ben aerati;
 - vano di porta e vetrina o finestra all'aria aperta di superficie complessiva di almeno 1/6 della superficie in pianta del locale, se a piano terra, e di almeno 1/8, se ai piani superiori, con apertura e riscontro d'aria, nonché adeguati sistemi di ventilazione integrativi nei locali aventi profondità superiore a mt. 7,00;
 - disponibilità di almeno un servizio igienico con relativo antibagno negli esercizi di preparazione e vendita di alimenti e bevande senza somministrazione; per tutti gli esercizi di somministrazione dovranno essere previsti spogliatoi e servizi igienici con antibagno per gli addetti separati da quelli degli avventori, questi ultimi di numero di almeno n.1 per gli esercizi fino a 30 posti a sedere, n.2 distinti per sesso per esercizi da 30 a 100 posti a sedere con previsione di n. 1 servizio per soggetti diversamente abili, e aggiunta di ulteriori due servizi igienici ogni ulteriori 100 posti a sedere;
 - approvvigionamento idrico potabile con allaccio alla rete pubblica cittadina con o senza riserva idrica o, in sua assenza, rifornimento idrico-potabile da parte di ditte autorizzate al prelievo e trasporto di acqua potabile. Le cisterne di accumulo e/o le riserve idriche di acqua potabile e la rete idrica potabile devono essere costruite in modo da evitare qualsivoglia forma di contaminazione dell'acqua potabile ed essere dotate di rivestimenti interni impermeabili e in materiale idoneo a venire a contatto con l'acqua senza il pericolo di rilascio di sostanze o composti chimici, a norma della legislazione vigente;
 - scarico regolare delle acque reflue in collettori che non possano dare luogo a rigurgiti.
65. A parte tali requisiti, i locali sia ad uso commerciale che artigianale e produttivo debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia in funzione della specifica destinazione d'uso.
66. Le attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande hanno quale norma applicabile il Reg. CE n.852/04 ed il Reg. CE n. 853/04.
67. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aero-illuminati ed avere pareti ricoperte di intonaco civile.
68. In particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte di una zoccolatura di altezza almeno 2.00 mt., di vernice, o altro materiale liscio e lavabile.
69. I pavimenti debbono essere di buon battuto di cemento, in piastrelle di cemento o altro materiale liscio, duro e compatto.

70. I depositi di derrate alimentari debbono essere, inoltre, dotati di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura, per lo scarico delle acque di lavaggio dei locali.
71. Per i locali localizzati nei Tessuti storici del nucleo antico – Ts1 si rinvia alla specifica disciplina vigente, ad eccezione di quanto sotto disciplinato:
- Servizi igienici e spogliatoi per dipendenti: si dovrà far riferimento alla disciplina dell'Allegato IV del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - Soppalchi, seminterrati e interrati: si dovrà far riferimento a quanto disciplinato dal presente Regolamento Edilizio;
 - Nel caso di attività con dipendenti (anche uno) dovrà essere acquisito il parere SPESAL.

H) Edifici industriali speciali

72. Gli edifici industriali speciali debbono uniformarsi alle normative vigenti caso per caso.

I) Locali integrativi per la residenza - volumi tecnici

73. Si fa rinvia alla Definizione Uniforme n. 31. Essi devono:
- avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il confort abitativo degli edifici;
 - essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne prevedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.
74. Pertanto ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi Volumi Tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo stesso dell'edificio realizzabile entro i limiti imposti dalle norme urbanistiche. Al fine della dimostrazione della superficie richiesta dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle componenti degli impianti tecnologici da alloggiare all'interno del volume tecnico.
75. Si qualificano come volumi tecnici:
- le cabine elettriche ed i locali caldaia;
 - i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
 - i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
 - i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina, il volume della cabina ascensore per la parte oltre il solaio di copertura;
 - gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
 - lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a servizio della società di gestione del servizio
 - torrioni scala;
 - i locali contenenti le apparecchiature impiantistiche collegate a pannelli solari termici o fotovoltaici;
 - tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. Non sono da intendere volumi tecnici, e quindi i loro volumi verranno computati nel Volume dell'edificio, i vani non inclusi nella succitata qualificazione.

J) Scale

76. Per le specifiche si fa riferimento ai punti 4.1.10 e 8.1.10 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
77. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
78. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

79. La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa, pertanto, deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
80. Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.
81. Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
82. Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.
83. Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m 4,00, devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale. Le scale devono consentire il transito agevole da parte dei soggetti diversamente abili.
84. In tutti i casi in cui è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, la progettazione delle scale deve assicurare la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

K) Rampe

85. Per le specifiche, vedasi l'art. 8.1.11 del D.I.M. 236/89 la larghezza minima di una rampa deve essere:
 - di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
 - di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
86. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa e dovranno essere comunque inferiori rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del grafico allegato all'art. 8.1.11 del D.I.M. 236/89;
87. Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
88. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso dell'acqua.
89. Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm 10.

L) Ascensori

90. In tutti gli edifici plurifamiliari con più di un livello fuori terra deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini, che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le caratteristiche previste dagli artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
91. E' obbligatorio prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala così come disciplinato dall'art. 1, comma 3 della Legge n.13/89.

M) Corridoi e passaggi

92. Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.9 e 8.1.9 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
93. Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

N) Porte

94. Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.1 e 8.1.1 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
95. Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

O) Pavimenti

96. Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.2 e 8.1.2 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
97. I pavimenti all'interno della struttura edilizia devono essere di norma orizzontali, complanari tra loro e non sdruciolevoli.

P) Locali igienici

98. Categoria A—Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
99. Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m 50.
100. Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.5, 4.1.6, 8.1.5 e 8.1.6 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.

Art. 29 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.
2. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

A) Resistenza meccanica e stabilità

3. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
- il crollo, totale o parziale, della costruzione;
 - gravi ed inammissibili deformazioni;
 - danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
 - danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

B) Sicurezza in caso di incendio

4. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
 - la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
 - la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
 - gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
 - si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
5. Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, di cui al precedente articolo 33 del presente Regolamento, nel caso di edifici di altezza superiore a m 24, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.) in funzione di quando previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

C) Igiene, salute e ambiente

6. Le opere di costruzione, qualunque sia la destinazione d'uso, devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
- sviluppo di gas tossici;
 - emissione di sostanze pericolose, fumi di combustione, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato nell'aria interna o esterna;
 - emissioni maleodoranti;

- emissione acustiche e vibrazioni eccedenti i limiti di legge;
 - emissioni di radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, nonché di radioisotopi pericolosi per la salute;
 - dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
 - dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
 - scarico scorretto di acque reflue o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
 - umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.
7. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
 8. Se il terreno oggetto di edificazione é umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.
 9. In ogni caso é fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.
 10. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.
 11. I locali posti a piano terra devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata dello spessore minimo di 30 cm.
 12. Qualora i suddetti locali risultino, anche solo parzialmente, al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circonda i predetti locali, per la parte interrata, la cui larghezza netta non sia superiore a m 1.
 13. Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico, nel rispetto delle distanze dai confini, per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedito capacità motorie.
 14. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati al livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.
 15. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno.
 16. In caso di copertura piana di una costruzione o parte di essa, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.

D) Sicurezza e accessibilità nell'uso

17. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

E) Protezione contro il rumore

18. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro, a tal proposito il progetto dovrà rispettare quanto previsto in materia di requisiti acustici passivi, in funzione della destinazione d'uso dell'immobile, dal DPCM 05.12.1997.
19. La realizzazione di infrastrutture, immobili o impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della L. n. 447/95 dovrà essere preceduta dalla redazione, rispettivamente, della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico, mentre il progetto inerente la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture di cui al successivo comma 4 dell'art. 8 della L. n. 447/95 deve contenere una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi del comma 4 della L. n. 447/95, nonché delle relative norme attuative.

F) Risparmio energetico e ritenzione del calore

20. Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche.
21. Pertanto sono consigliabili soluzioni progettuali che tengano conto dei criteri di progettazione sostenibile e bioclimatica. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
22. Per le nuove costruzioni e nel caso di ristrutturazione edilizia il committente deve depositare prima dell'inizio dei lavori presso il competente ufficio comunale una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle norme, firmata dal committente e dal progettista.

G) Uso sostenibile delle risorse naturali

23. Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
 - il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
 - la durabilità delle opere di costruzione;
 - l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
24. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.
25. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.
26. Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, impianti domestici di gas, impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento, ecc. sono soggetti a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono richiamate.
27. Per gli interventi realizzati in conformità alla L.R. 13/2008 e dal Protocollo ITACA, si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n.63 del 21.12.2011 e s.m.i..

RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PUG IN MATERIA DI REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI

28. Ai fini del raccordo con le disposizioni del PUG nella materia di cui al presente articolo, si fa inoltre rinvio al Titolo II, Capo 5° (Promozione della sostenibilità e della qualità nell'attuazione delle previsioni del PUG) artt. S.31 e delle NTA dello stesso PUG.

Art. 30 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
2. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
 - adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
 - adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
 - evitare forme dei solai irregolari;
 - utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
 - dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
 - utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
 - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;

- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona.

Art. 31 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Per l'attuazione delle disposizioni in materia di edilizia sostenibile trovano altresì applicazione le "Norme Tecniche per l'Edilizia Sostenibile ad integrazione del Regolamento Edilizio vigente", approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell'11/12/2020, in attuazione della L.R. Puglia n. 13/2008.

Art. 32 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. In tale materia si fa rinvio a quanto disciplinato dalla L.R. 30/2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso).
2. Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 30/2016, il progetto edilizio sarà corredato di una apposita relazione, redatta congiuntamente dal tecnico progettista e da un laureato in geologia per gli aspetti di rispettiva competenza (materiali di costruzione e suolo); inoltre ove sia previsto la realizzazione o il rifacimento totale dei piani a contatto con il suolo dovranno essere adottate le tecniche costruttive ritenute opportune in quanto atte ad ottenere un adeguato livello di protezione dai rischi derivanti dall'esposizione a radionuclidi di origine ambientale.

Art. 33 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 06/10/1993 n.3819 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, lett. M - Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni) e dalla DGR 30/12/1993 n.6090 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, lett. M - Approvazione schema tipo del Regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni - Chiarimenti) pubblicata sul BUR n.55 del 01/04/1994 e dalle norme specifiche di settore si prescrive che i locali ad uso produttivo (artigianale ed industriale) e commerciale, se situati al pianterreno, debbono avere:
 - a) altezza minima stabilita all'art.28. Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto;
 - b) sotterranei con vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
 - c) vano di porta, vetrina all'aria aperta di una superficie complessiva pari ad almeno 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura di riscontro o adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m.7,00.

Art. 34 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Le linee vita di tipo stabile (secondo la norma UNI EN 795) sono costituite da un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Esse devono essere obbligatoriamente previste ed installate sulle coperture degli edifici dove è necessaria la manutenzione periodica di eventuali impianti (antenne, unità esterne condizionamento, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, canne fumarie, ecc.).

Art. 35 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. In questa materia si confermano le prescrizioni contenute nell'art. 7 della Legge Regionale n. 43 del 13.12.2013 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" integrate dalle seguenti disposizioni:
 - l'elenco dei luoghi indicati al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 43/2013 è integrato dai seguenti: musei e cimitero;

- è vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea AA e A1 e nella Zona omogenea E del PRGC;
 - i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale;
 - in nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali;
 - le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l'interno della sala. L'apertura della "Sala da Gioco" deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale, confermato dal Sindaco.
2. Resta nella facoltà del Comune procedere alla formazione di un Regolamento Comunale sulle sale da gioco che disciplini compiutamente la materia.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 36 - Disposizioni generali inerenti alla disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico in raccordo con le disposizioni del PUG

1. Ai fini del necessario raccordo con le disposizioni del PUG nella materia di cui al presente articolo, si fa preliminare rinvio alla Parte Terza, Titolo VIII, Capo 2° - Disciplina degli spazi aperti - nonché ad altri contenuti delle NTA dello stesso PUG di seguito riassunti quali riferimenti per la loro gestione e cura.

A) Definizione e Standard Urbanistici

2. Il PUG mira al soddisfacimento delle dotazioni pubbliche (standard urbanistici), garantendo i limiti di legge per verde, parcheggi e attività collettive quali:
- **Standard minimo:** Per le nuove previsioni residenziali è fissato lo standard di **18 mq per abitante** di spazio pubblico.
 - **Urbanizzazione primaria:** Include strade, percorsi ciclopeditoni, parcheggi, verde attrezzato e pubblica illuminazione.
 - **Urbanizzazione secondaria:** Comprende asili, scuole, strutture socio-sanitarie, centri culturali, parchi e impianti sportivi.

B) Elementi di Caratterizzazione e Identità (Art. S.95)

3. In particolare, il PUG identifica piazze, slarghi, giardini pubblici e aree antistanti edifici storici come elementi che configurano l'immagine della città e ne definiscono l'identità secondo criteri di:
- **Accessibilità e Fruizione:** Deve essere assicurata la fruizione pubblica e l'accessibilità per tutti, limitando l'uso della sosta veicolare e favorendo il rallentamento del traffico.
 - **** Unicità dei progetti:**** Il Comune può promuovere **progetti di riqualificazione unitaria** per questi spazi, che possono coinvolgere anche i fronti degli edifici privati prospicienti per garantire coerenza architettonica.
 - **Tutela della vegetazione:** È vietato l'espanto di alberi esistenti, salvo per comprovati motivi di salute delle piante.

C) Cura e Valorizzazione del Lungomare (Art. P.36)

4. Il lungomare è considerato uno spazio pubblico d'eccellenza. La disciplina prevede:
- **Pedonalizzazione:** La progressiva trasformazione in area **prevalentemente pedonale** attraverso la sostituzione delle pavimentazioni e l'eliminazione dei parcheggi a raso.
 - **Qualità paesaggistica:** Gli interventi devono integrare mobilità sostenibile, arredo urbano di qualità, sicurezza e comfort ambientale, favorendo ove possibile la deimpermeabilizzazione del suolo.

D) Il Sistema dei "Parchi Territoriali" (Art. S.106, P.49)

5. Il PUG prevede la creazione di grandi infrastrutture verdi pubbliche:
- **Parco Urbano della Lama Castello (P.ur):** Uno spazio verde attrezzato volto alla tutela della biodiversità, alla riduzione del rischio idraulico e alla connessione pedonale tra città e mare.
 - **Parco Archeologico (P.ar):** Destinato alla tutela dei resti del Neolitico, con percorsi di visita e strutture informative integrati nel paesaggio rurale.

- **Parco Urbano Occidentale (P.ur.1):** Uno spazio di transizione tra città e campagna progettato con tecniche di bio-ingegneria per la gestione delle acque meteoriche.

E) I "Vuoti" del Centro Storico (Art. 5.92)

6. Nello spazio pubblico del Nucleo Antico (strade, piazze, vicoli), la cura è finalizzata alla conservazione della stratificazione storica:
- **Pavimentazioni e Arredi:** Obbligo di mantenere le **pavimentazioni storiche** e di scegliere materiali tradizionali per i restauri. Gli elementi di arredo (fontane, sedute) devono essere conservati o inseriti in modo coerente con il contesto.
 - **Mura Urbane:** Sono considerate parte integrante del sistema dei vuoti storici e ne caratterizzano l'immagine.

F) Nuove Tipologie di Spazio Pubblico: le "Porte Urbane" (Art. P.52)

7. Sono spazi pubblici di progetto localizzati agli ingressi della città, concepiti come nodi di accoglienza e intermodalità.
- **Funzioni:** Offrono servizi di informazione turistica, assistenza alla mobilità ciclabile, punti di ristoro e aree per lo sport all'aria aperta.
 - **Cura ambientale:** Devono essere realizzate con ampie superfici permeabili (almeno l'80%) e parcheggi verdi alberati.

G) Modalità di Acquisizione e Realizzazione

8. Per la creazione di nuovi spazi pubblici, il Piano privilegia la compensazione urbanistica. I privati cedono gratuitamente le aree al Comune ricevendo in cambio "crediti edilizi" (quantità edificatorie) utilizzabili in altre zone di trasformazione. È inoltre ammessa la realizzazione di dotazioni pubbliche direttamente da parte di soggetti privati previa convenzione con il Comune.

36.1 - Strade

1. Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.
2. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
3. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.
4. Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere marciapiedi o percorsi pedonali protetti, piste ciclabili dedicate, così come disciplinate dai seguenti artt. 36.3 e 36.6..
5. Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne ed interne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:
 - piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
 - realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.
6. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.
7. Si fa inoltre rinvio a quanto disciplinato dalle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e dalle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica

e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

36.2 - Portici

1. Fermo restando la Definizione Uniforme n. 39 di cui alla parte prima del Regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, devono avere dimensioni non inferiori a m. 3,00 di larghezza utile (escluso il pilastro/muratura) ed un'altezza non inferiore a m. 2,70.
2. Nel caso di piano pilotis l'altezza deve essere non inferiore a m. 2,20 e non superiore a m. 2,50. In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.
3. Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.
4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole.
6. Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.
7. Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

36.3 - Piste ciclabili

1. Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.
2. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25
 - m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
 - Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
 - Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle autovetture, preferibilmente di natura vegetale;
 - La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo;
 - La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.
3. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.
4. Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:
 - la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
 - essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
 - individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
 - prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

5. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.
6. In ogni caso si rinvia a quanto disciplinato dal DM n.557/1999, dalla L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica).

36.4 - Aree per parcheggio

1. La realizzazione di parcheggi pubblici e di aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.
2. Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) rampe di accesso antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
 - 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
 - 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
 - b) percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
 - c) tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
 - d) rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
 - e) dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
 - 6,00 m per l'accesso ai box
 - 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice.
3. Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.
4. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.
5. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.
6. Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.
7. In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.
8. Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art. 43).
9. Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili nonché le disposizioni contenute nelle NTA del PUG di seguito riassunte ed alle quali si fa rinvio.

RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PUG IN MATERIA DI PARCHEGGI

10. Premesso che, per la materia di cui al presente articolo il PUG prevede una disciplina dettagliata che si focalizza su

requisiti tecnici di sostenibilità, integrazione nel paesaggio e gestione degli standard urbanistici, si riportano di seguito le principali norme riguardanti i parcheggi nelle aree urbane, rurali e di trasformazione

A) Requisiti tecnici generali (Rif: Art. S.103 delle NTA)

11. Per tutti i parcheggi urbani (esclusi quelli lungo le strade carrabili) vige l'obbligo di garantire la permeabilità dell'intera superficie attraverso l'uso di materiali drenanti come asfalti permeabili, pietrisco o pavimentazioni erbose. Inoltre, le alberature esistenti devono essere conservate per garantire l'ombreggiamento.

B) Parcheggi nelle aree di trasformazione (Rif: AT, ATA, AVa delle NTA del PUG)

12. Nelle nuove zone residenziali (AT), produttive (ATA) o di valorizzazione per attività (AVa), i parcheggi devono seguire il modello dei "parcheggi verdi":
 - **Mitigazione:** è obbligatoria una fascia di filtro alberata e arbustiva profonda almeno **3 metri** lungo i bordi stradali e i confini.
 - **Densità Arborea (DaP):** deve essere piantato almeno **un albero di specie autoctona per ogni posto auto** ai fini dell'ombreggiamento.
 - **Gestione acque:** devono essere predisposte aiuole verdi per l'assorbimento delle acque piovane (es. *rain-garden*).
 - **Porte Urbane:** negli ambiti Da* (ingressi alla città), i parcheggi verdi permeabili possono occupare fino al **40% della superficie**, inclusa la sosta per i camper.

C) Contesti urbani storici e consolidati

13. Nei contesti urbani storici e consolidati i parcheggi devono garantire":
 - **Standard privati:** La dotazione minima deve seguire la legge 122/1989 (Legge Tognoli), ricavando i posti auto preferibilmente nei piani interrati, seminterrati o nelle aree di pertinenza.
 - **Monetizzazione:** Nei tessuti storici e consolidati, qualora sia fisicamente impossibile reperire lo spazio necessario in loco o entro **300 metri**, è ammessa la monetizzazione degli standard, in conformità al "Regolamento per la determinazione del contributo di monetizzazione surrogatorio dell'individuazione degli spazi per parcheggi e della cessione delle aree per opere di urbanizzazione", allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2013.
 - **Riduzione impatto:** Nelle ristrutturazioni urbanistiche, il PUG mira a ridurre la quantità e la dimensione delle aree di parcheggio "monofunzionali" a favore di spazi più flessibili e verdi.

D) Contesti rurali e Beni Storici (Art. S.83)

14. Per i parcheggi a servizio di edifici storici sparsi (Masserie, Ville, Casini), le norme sono volte alla tutela del suolo naturale:
 - **Materiali:** Sono vietati i masselli autobloccanti; si devono usare materiali drenanti in continuità cromatica con il terreno (brecciolino, terra battuta o georete ecocompatibile).
 - **Dimensioni:** Le aree devono essere di estensione contenuta e limitate agli stalli e agli spazi di manovra strettamente indispensabili.
 - **Schermatura:** Le componenti accessorie devono essere schermate con mix di arbusti e alberi autoctoni a sesto di impianto irregolare.

E) Altre zone specifiche

15. Il PUG prevede altresì le seguenti prescrizioni per altre zone specifiche quali:
 - **Fascia di rispetto del Cimitero:** È esplicitamente ammessa la realizzazione di parcheggi, purché non interferiscano con la funzione igienico-sanitaria e la sacralità del luogo.
 - **Intermodalità:** I nuovi parcheggi principali e i luoghi di scambio (come la stazione ferroviaria) devono essere attrezzati con pensiline, rastrelliere e colonnine di ricarica per favorire lo scambio tra auto e bicicletta.

F) Zone costiere

16. Nelle zone costiere del territorio comunale, la regolamentazione dei parcheggi è definita da rigorosi criteri di sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio, con l'obiettivo di liberare il fronte mare dalla sosta veicolare e

minimizzare l'impatto sul suolo attraverso le seguenti prescrizioni tecniche e gestionali.

1) Requisiti Tecnici e Materiali

- 2) **Permeabilità Totale:** È vietata qualsiasi forma di impermeabilizzazione del suolo. Le pavimentazioni devono essere realizzate esclusivamente con **materiali drenanti di tipo naturale** (ghiaia, pietrisco, asfalti drenanti o georete ecocompatibile) mantenendo, ove possibile, il fondo naturale.
- 3) **Ombreggiamento e Vegetazione:** È obbligatoria la messa a dimora di almeno **un albero per ogni posto auto** (Densità arborea Parcheggi - DaP) per garantire l'ombreggiamento naturale, che non deve avvenire tramite strutture artificiali impattanti.
- 4) **Fasce di Mitigazione:** Lungo i bordi stradali e i confini con le aree limitrofe devono essere realizzate fasce di filtro alberate e arbustive profonde almeno **3 metri**.
- 5) **Gestione Acque:** All'interno dei parcheggi è prescritta la realizzazione di aiuole verdi per l'assorbimento delle acque meteoriche, come i **rain-garden**.

2) Localizzazione e Accessibilità

- 1) **Arretramento rispetto alla Costa:** I parcheggi devono essere localizzati in posizione **arretrata rispetto alla linea di costa**. Negli Ambiti di Rigenerazione della costa (ARCs), i parcheggi devono essere situati obbligatoriamente **a monte della viabilità litoranea** principale.
- 2) **Riduzione Superfici:** In zone di particolare pregio (come le aree AVcs), la superficie destinata a parcheggio è limitata al massimo al **4% della superficie totale** dell'intervento.
- 3) **Intermodalità:** I parcheggi costieri sono concepiti come luoghi di scambio attrezzati per favorire l'uso di biciclette (bike-sharing) e la pedonalità verso il mare.

3) Manutenzione Ecologica (Parcheggi Stagionali)

17. Per i parcheggi a servizio della balneazione stagionale (Pp), il Piano impone regole di gestione specifiche:
 - 1) **No Diserbo Chimico:** È fatto divieto assoluto di utilizzare prodotti chimici; la manutenzione della vegetazione deve avvenire esclusivamente tramite **sfalcio manuale o meccanico**.
 - 2) **Rigenerazione del Suolo:** Per mantenere le condizioni di permeabilità, il terreno deve essere rigenerato almeno una volta all'anno con **arature non profonde**.
 - 3) **Monitoraggio Fotografico:** I gestori devono trasmettere al Comune fotografie che attestino lo stato dei luoghi prima dell'inizio e dopo la conclusione della stagione di attività.

4) Riqualificazione del Lungomare

18. L'obiettivo strategico del Piano è la progressiva trasformazione del lungomare urbano in uno spazio prevalentemente pedonale. Ciò comporta l'eliminazione dei parcheggi a raso lungo la costa e la loro sostituzione con aree di sosta localizzate lungo la viabilità più interna o in parcheggi di scambio alberati.

36.5 - Piazze e aree pedonalizzate

1. Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.
2. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
3. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione, di regola permeabili, ove compatibili. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena, ecc.).
4. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica

dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Si dovrà fare riferimento alla disciplina del Regolamento Regionale n.13/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

5. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.
6. Si prescrive, di norma, l'impiego di materiali di pavimentazione lapidea nelle zone pedonali della parte storica, da selezionare tra le pietre appartenenti alla tradizione locale.

36.6 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche, e devono contenere idonee asole di diametro minimo di m. 1,00 atte all'impianto di alberature.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.
3. I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime riferite al solo passaggio pedonale:
 - per vie larghe fino a m. 15: marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 1,50;
 - per vie larghe oltre i m. 15: marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 2,00.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.
6. Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.
7. Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre, previo parere della Polizia Locale, che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.
8. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e della Disciplina degli impianti pubblicitari approvata con delibere del Commissario Straordinario n.6/2006 - n.46/2006 e s.m.i..

36.7 - Passi carrai ed uscite per autorimesse

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
2. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/1993, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

3. Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente.
4. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.
5. Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.
6. Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.
7. Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.
8. Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m 2,50.
9. Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti all'attività produttiva.
10. I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.
11. Quando il passo carrabile è collegato ad una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio di pubblico transito pedonale e veicolare, dovrà essere previsto un tratto piano per la lunghezza minima di m 3,50.

36.8 - Chioschi/Dehors su suolo pubblico

1. In materia di chioschi di ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico si fa rinvio al Regolamento comunale Occupazione suolo pubblico mediante dehors somministrazione alimenti e bevande, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20/04/2023.
2. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

36.9 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Anche per questa materia si fa rinvio al Regolamento comunale Occupazione suolo pubblico mediante dehors somministrazione alimenti e bevande, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20/04/2023.

36.10 - Recinzioni

1. Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.
2. Nelle zone extraurbane, solo nel caso di nuovo intervento o di demolizione e ricostruzione si dovranno rispettare la distanza dal ciglio stradale prescritta dal Codice della Strada.
3. I cancelli pedonali e carrabili su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
4. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi o di specifica regolamentazione.
5. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PUG IN MATERIA DI RECINZIONI

6. Al fine di consentire l'interpretazione organica ed integrata delle norme regolamentari comunali del REC con le NTA del PUG, si riporta di seguito l'indice dettagliato dei riferimenti alle recinzioni e alle delimitazioni dei fondi

(inclusi i muri a secco) contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Giovinazzo, organizzato per ambiti tematici e normativi, cui si fa rinvio.

A) Definizioni e Categorie di Intervento Generale

- **Art.S.12:** Inserimento della sistemazione delle recinzioni negli obblighi per l'ottenimento del titolo abilitativo in attuazione diretta.
- **Art.S.43:** Definizione della categoria di intervento **SP4**, dedicata specificamente alla "**realizzazione o adeguamento delle recinzioni, dei cancelli, degli accessi, ecc.**".
- **Art.S.44:** Inclusione della "sostituzione o eliminazione di recinzioni impattanti, incongrue e/o degradanti" tra gli interventi di **Riqualificazione Paesaggistica Ambientale (RPA)**.

B) Disciplina nei Beni Paesaggistici (PPTR)

- **Art.S.60 (Territori Costieri):** Divieto di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa o la sua fruibilità visiva (Art. 45 NTA PPTR).
- **Art.S.60, comma 8bis (Prescrizioni Tecniche Costa):**
 - Altezza massima **1,20 metri**.
 - Materiali: paletti metallici infissi nel suolo (senza fondazioni) e rete metallica leggera.
 - Rapporto con i **muri a secco**: obbligo di posizionamento parallelo all'interno della proprietà a 1 metro di distanza; divieto di posa sopra i muri a secco.
 - **Divieti assoluti**: schermature visive di ogni materiale, lamiera pantografata, recinzioni prefabbricate tipo "orsogrill".
- **Art.S.60, comma 8bis (Attrezzature Sportive):** Ammesse recinzioni leggere fino a **2,50 metri**, con divieto di barriere rigide o trasformazioni perpetue.
- **Art.S.60, comma 9 (Fiumi e Lame):** Divieto di recinzioni che riducano l'accessibilità al corso d'acqua o impediscano lo **spostamento della fauna** (Art. 46 NTA PPTR).
- **Art.S.69 e Art.S.70 (Boschi e Aree di rispetto):** Divisione dei fondi tramite muri a secco, siepi vegetali o reti coperte da vegetazione, garantendo un congruo numero di **varchi per la fauna selvatica**.

C) Valori Percettivi e Paesaggio Urbano/Rurale

- **Art.S.80 (Edifici Storici):** Obbligo di utilizzare recinzioni di tipo tradizionale per salvaguardare la compagine architettonica.
- **Art.S.82 (Zone Archeologiche):** Ammesse recinzioni di dimensioni contenute, previo parere della Soprintendenza.
- **Art.S.83 (Paesaggi Rurali):** Promozione della manutenzione dei muretti a secco e divieto di recinzioni che alterino la trama agraria.
- **Art.S.84 (Aree di Rispetto):** Tutela della permeabilità visiva e della **continuità tipologica** delle recinzioni tradizionali.
- **Art.S.97 (Componenti dei Valori Percettivi):**
 - Lungo le Strade a valenza paesaggistica, divieto di alte recinzioni in muratura o metalliche di tipo schermante.
 - Obbligo di garantire la continuità e l'unitarietà del bordo stradale.
 - Prescrizione di recinzioni basse e di tipo tradizionale per evitare il "caos visivo".

D) Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione

- **Art.S.136 (Ambiti AVa):** Le recinzioni, se necessarie, devono essere realizzate con **muretti a secco (altezza max 1,20 m)** seguendo le trame del paesaggio rurale.
- **Art.S.144 (Aree ARq):** Obiettivo di mitigazione dell'effetto barriera dei muri di recinzione esistenti, specialmente verso il lungomare e la Lama Castello.

- **Art.P.13 (Contesti Periurbani):** Divieto di recinzioni non trasparenti o di altezza superiore a **3,00 metri** per le attrezzature sportive e ricreative.
- **Art.P.14 (Attività Produttive Periurbane):** Impegno alla sostituzione delle recinzioni impattanti con soluzioni mitigate.
- **Art.P.52 (Porte Urbane):** Obbligo di muretti a secco di altezza massima 1,20 metri.
- **Art.P.55 (Turismo di progetto):** Recinzioni da realizzare prioritariamente tramite il recupero o la nuova costruzione di muri a secco o rivestiti in pietra.

E) Rete Ecologica e Muri a Secco

- **Art.S.75 e Art.S.77:** Classificazione dei **muri a secco** come componenti di integrazione della Rete Ecologica Locale (REL) per garantire la connettività diffusa tra costa ed entroterra.
- **Art.S.76:** Indicazione di particolare cura nella delimitazione degli spazi aperti affinché le recinzioni si raccordino alle componenti naturali circostanti.

Art. 36.11 - Numerazione civica

1. In materia di numerazione civica si fa rinvio al Regolamento comunale Toponomastica e numerazione civica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/12/2013

CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 37 - Disposizioni generali inerenti alla disciplina degli spazi verdi e dell'ambiente in raccordo con le disposizioni del PUG

1. Ai fini del necessario raccordo con le disposizioni del PUG nella materia di cui al presente articolo, si fa preliminare rinvio alla NTA dello stesso PUG di seguito riassunte quali riferimenti per la loro gestione e cura.
2. Il Piano Urbanistico Generale (PUG) di Giovinazzo attribuisce agli spazi aperti verdi un ruolo fondamentale non solo come dotazione per la collettività, ma come veri e propri fornitori di servizi ecosistemici e componenti della Rete Ecologica Locale (REL), attraverso una disciplina che distingue nettamente tra aree pubbliche, verde privato e sistemazioni pertinenziali cui corrispondono disposizioni a seconda delle diverse tipologie:

A) Spazi Verdi Pubblici (Dotazioni Locali e Territoriali)

3. Gli spazi pubblici verdi sono classificati come opere di urbanizzazione primaria e concorrono al raggiungimento dello standard minimo di 18 mq per abitante.
 - **Verde pubblico attrezzato (Vp):** Destinato a funzioni ricreative e salutiste, può ospitare piccoli chioschi amovibili, servizi igienici e aree di sosta, con una superficie lorda massima di 100 mq.
 - **Spazi attrezzati per lo sport (Vsp):** Aree dove gli impianti sportivi possono coprire fino al 60% della superficie, garantendo parcheggi pubblici per almeno il 30% dell'area occupata dagli impianti.
 - **Grandi Parchi Territoriali di Progetto:**
 - **Parco Urbano della Lama Castello (P.ur):** Uno spazio verde attrezzato che connette la città al mare, volto alla tutela della biodiversità e alla fruizione pubblica.
 - **Parco Archeologico (P.ar):** Integra la tutela dei resti del Neolitico con percorsi di visita e parcheggi verdi nel paesaggio costiero.
 - **Parco Urbano Occidentale (P.ur.1):** Un'area di transizione tra città e campagna che utilizza tecniche di bio-ingegneria (come i *rain-garden*) per la gestione delle acque meteoriche.

B) Verde Privato (Vpr)

4. Si tratta di aree verdi che completano la qualificazione ambientale dell'insediamento, soggette a vincoli per mantenerne l'integrità naturalistica.
 - **Usi ammessi:** È consentito l'uso agricolo (coltivazioni, orti), attività ricreative e culturali all'aperto (RC.1) e il ristoro.
 - **Interventi:** Sono permessi esclusivamente interventi di manutenzione del suolo, della vegetazione e di riqualificazione paesaggistica (REP, RPA).

- **Costruzioni:** Per gli edifici esistenti valgono le destinazioni d'uso legittime; è ammessa la realizzazione di **strutture amovibili leggere** (indice 0,05 mq/mq) in materiali ecocompatibili con altezza massima di 3,50 metri.

C) Spazi Aperti Pertinenziali (Sistemazioni SP)

5. Il PUG disciplina le sistemazioni delle aree scoperte di pertinenza degli edifici (categoria d'intervento **SP**) per favorire la **deimpermeabilizzazione** e il miglioramento del microclima urbano.

- **Classificazione degli usi (Art.5.42):**
 - **Ap1:** Giardini, orti e attrezzature leggere (barbecue, gazebo, pergolati).
 - **Ap6:** Impianti sportivi privati e piscine.
- **Requisiti di permeabilità:** In caso di ristrutturazione, molti tessuti consolidati richiedono la deimpermeabilizzazione di almeno il **50% dell'area scoperta**.
- **Attrezzature sportive:** Nei contesti periurbani, piscine e campi da tennis possono interessare al massimo il **35% della superficie di pertinenza**. Le piscine per le abitazioni sono limitate al 50% della superficie coperta del fabbricato principale.

D) Cura e Manutenzione (Disposizioni Trasversali)

6. Per tutte le tipologie di cui ai commi precedenti valgono le seguenti disposizioni
 - **Tutela della vegetazione:** Negli spazi di caratterizzazione urbana è vietato l'espanto di alberi esistenti, salvo per gravi motivi fitosanitari.
 - **Criteri in Zona Costiera:** Le sistemazioni devono mantenere la verticalità delle componenti vegetazionali esistenti; è vietata la "capitozzatura" delle alberature e l'uso di specie estranee (es. palmizi).
 - **Parcheggi Verdi:** Devono essere realizzati con pavimentazioni permeabili e prevedere almeno **un albero di alto fusto per ogni posto auto** ai fini dell'ombreggiamento.
 - **Ingegneria Naturalistica:** In contesti sensibili come le Lame, la sistemazione dei verdi è orientata alla rinaturalizzazione e all'uso di tecniche che non alterino la morfologia del suolo.

37.1 - Aree verdi

1. Nelle zone verdi e giardini privati e pubblici è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di provvedere alla loro cura secondo le buone prassi improntate ad assicurare la funzione prioritaria estetica ed ambientale degli stessi. Di norma sono vietate operazioni di capitozzatura fatti salvi i casi di ammaloramento, di rimonda e di pubblica incolumità; sono altresì vietate, in ambito urbano, pratiche di cura da parassiti con utilizzo di pesticidi o quant'altro nocivo alla salute degli uomini e/o animali.
2. Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di altrettanti alberi possibilmente della stessa grandezza ed essenza.
3. Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato.
4. Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.
5. La piantumazione deve avvenire con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti.
6. Le aree per sgambamento cani devono essere recintate, dotate di contenitori per la raccolta degli escrementi e punto di beveraggio acqua potabile.
7. Per quanto non specificato nel presente articolo valgono comunque le disposizioni generali di cui all'art. 37, B), c. 4 inerenti alle aree verdi private.

37.2 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004

2. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo valgono comunque le disposizioni generali di cui all'art. 37 inerenti ai Parchi pubblici.

37.3 - Orti urbani

1. L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.
2. Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:
 - tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
 - irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
 - non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
 - non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - non allevare animali di bassa corte;
 - smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.
3. Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.
4. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.
5. Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate per le aree agricole.

RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PUG IN MATERIA DI ORTI URBANI

6. Ai fini del raccordo con le disposizioni del PUG nella materia di cui al presente articolo, si fa inoltre rinvio agli artt. P.37, P.55 e P.136 (Premialità edificatorie) delle NTA dello stesso PUG.

37.4 - Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

37.5 - Tratturi e percorsi della mobilità dolce

1. I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

37.6 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo e le buone

regole dell'arte del costruire.

2. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
3. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad una indagine ambientale preventiva per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
 - a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, al commercio e all'utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui all'Articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e s.m.i. e i distributori di carburanti), da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
 - b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
 - c) le aree oggetto di piani urbanistici attuativi, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune;
 - d) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati.
4. Tale indagine deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest'ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l'intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l'esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall'emissione degli atti elencati. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune nonché alla Città Metropolitana e per conoscenza all'ARPA. Qualora i risultati dell'indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l'esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.
5. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione.
6. E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica autorizzazione del Comune, nella quale saranno indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione é subordinata al pagamento della eventuale tassa/diritti ed al versamento del deposito di garanzia, sulla quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi ove i ripristini non siano eseguiti a regola d'arte.

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 38 - Approvvigionamento idrico

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, di servizio, commerciale e produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari, ai fini dell'agibilità. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.
2. L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma e del numero degli utenti, secondo le disposizioni legislative vigenti.

3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte, con differenziate utenze a seconda dell'attività, e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).
4. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta/segnalazione di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
5. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
6. Nelle aree prive di acquedotto l'acqua per uso domestico deve essere prelevata da idonei recipienti per uso alimentare, approvvigionati con acqua potabile, mentre per altri usi e/o antincendio può essere prelevata da pozzi privati. Altre modalità di approvvigionamento idrico dovranno altresì essere preventivamente autorizzate dall'Autorità sanitaria competente.
7. Per quanto sopra non specificato, si fa rinvio alle NTA del PUG in materia di gestione del ciclo dell'acqua trattata sotto il profilo tecnologico e della sostenibilità, con particolare riferimento all'Art.S.31 (commi 4-5) che prescrive le prestazioni per il risparmio idrico (recupero acque piovane) e la realizzazione di reti di smaltimento duali.

Art. 39 - Depurazione e smaltimento delle acque

1. Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.
2. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.
3. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
4. Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i.). Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative (Regolamento Regionale n.26/2011 e s.m.i.).
5. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Per quanto sopra non specificato, si fa rinvio alle NTA del PUG in materia di depurazione e smaltimento delle acque con particolare riferimento a:
 - **Art.S.40 (commi 2 e 4)** che classifica le sistemazioni idriche (II) e gli impianti tecnologici come la **Rete idrica** (IT.3) e la **Depurazione** (IT.4).
 - **Art.S.48 (comma 1)**: che classifica fognature, depuratori e sistema idrico come **urbanizzazione primaria**.
 - **Art.S.60 (comma 4)**: che prevede per la zona costiera sistemi di fitodepurazione e reti duali.
 - **Art.S.62**: fa a sua volta rinvio alle norme del **PTA (Piano di Tutela delle Acque)** per le aree sensibili.

Art. 40 - Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

Art. 41 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 42 - Distribuzione del gas

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

Art. 43 - Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

1. In materia di ricarica dei veicoli elettrici si fa rinvio alle norme di cui al D.Lgs. 192/2005, art. 4, c. 1-bis.

Art. 44 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.
2. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende
3. realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
4. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.
5. Tali interventi devono risultare coerenti con le Linee Guida 4.4.1 - parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. - parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

Art. 45 - Impianti per teleradiocomunicazioni

1. L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i.
2. Per ogni altro aspetto della materia si fa rinvio al Regolamento comunale Infrastrutture elettromagnetiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2005.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO**Art. 46 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

1. Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
2. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture (armonizzazione con l'intorno). Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.
3. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
4. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
5. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in

relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

6. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.
7. Quando i fronti di un fabbricato risultano indecorosi, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma e con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l'esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere.
8. Sulle facciate esistenti poste sulle vie o spazi pubblici o da queste visibili è fatto divieto in- stallare, anche per periodi limitati, elementi o componenti di impianti che danneggiano il pubblico decoro.
9. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione.
10. Gli immobili e qualsiasi tipo di struttura che minaccino rovina ai sensi dell'art.677 del C.P. o risultino insicuri per la pubblica e privata incolumità devono essere posti in sicurezza immediatamente dai proprietari o loro aventi causa.

Art. 47 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Gli interventi conservativi sugli immobili esistenti (manutenzioni, adeguamenti, risanamenti, consolidamento, restauro, ecc.) da eseguirsi nelle zone omogenee del PRG vigente di tipo A1 e B0 e comunque su tutti gli edifici a valenza storica, architettonica, ambientale che abbiano più di settanta anni di età anche se ricadenti in altre zone omogenee del PRG vigente devono attenersi alle indicazioni contenute nel <Prontuario> (allegato E).
2. Per ulteriori elementi si fa riferimento alle indicazioni contenute nel DRAG/PUE per i "con- testi urbani storici", approvato con DGR 14/12/2010 n.2573, al capo IV delle NTA del PPTR e alle linee guida regionali del PPTR (4.4.4, 4.4.6, 4.4.7).
3. In riferimento agli elementi architettonici di pregio, si rinvia anche alla specifica disciplina inserita nelle NTA inerente alle quinte architettoniche ed alle facciate degli edifici privati (anche non storici) cui il PUG riconosce il concorso alla qualità dello spazio pubblico prevedendo, in tal senso, che Il Comune può promuovere progetti di riqualificazione unitaria delle piazze e dei fronti edificati attribuendo una **premialità edificatoria fino al 10%** della superficie lorda (da realizzarsi in situ) per i privati che accettano di eseguire interventi di manutenzione e riqualificazione delle facciate concordati con l'Amministrazione.

Art. 48 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:
 - a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi;
 - b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.
2. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.
3. L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.
4. I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare m 1,20.
5. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.
6. La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.
7. Gli avancorpi e i balconi totalmente chiusi (bow-window) o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m 12,00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.
8. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante. La superficie coperta degli avancorpi/bow-window non si conteggia come

superficie coperta fino ad una profondità di m 1,20 e costituiscono volume.

9. E' proibito collocare o far sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi e dello scarico dei motori a gas o a vapore.

Art. 49 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Il Comune, in sede di rilascio del titolo abilitativo all'edificazione, può chiedere, fatte salve le distanze minime previste dalla legge o dallo strumento urbanistico, l'allineamento con edifici preesistenti, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, di transitabilità e di fruibilità delle aree pubbliche, o la continuità del disegno urbano.
3. Il Comune, in sede di rilascio del titolo abilitativo all'edificazione, può chiedere la costituzione di fronti unitari degli edifici, anche con l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia continua verso gli spazi aperti al pubblico.
4. Nel caso sia ammesso l'arretramento di un edificio dal filo (allineamento) prevalente esistente, gli spazi derivati dalla costruzione in arretramento, se non recintati, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dello spazio urbano. Tale spazio deve essere sistemato a verde, oppure dotato di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica esistente.
5. Per i fronti ciechi realizzati a seguito di edificazione di aree limitrofe, in assenza di armonizzazione delle relative progettazioni, si deve prevedere la predisposizione di elementi di mimetismo dei fronti medesimi.

Art. 50 - Piano del colore

1. L'eventuale redazione del piano del colore è intesa a definire e prescrivere, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
 - b) le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
 - c) il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.
2. In mancanza del piano del colore la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente. Il colore di un edificio di nuova costruzione deve essere indicato nel progetto. La ritinteggiatura delle facciate di edifici esistenti sarà scelta tra tonalità consone all'ambiente circostante secondo le tonalità dei materiali di tradizione locale.

Art. 51 - Coperture degli edifici

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo, pertanto devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Le caratteristiche tipologiche per la realizzazione di coperture sono definite nelle caratteristiche costruttive degli edifici. I materiali costituenti i manti di copertura a tetto devono essere costituiti da tegole (coppo/coppo o coppo/embrice/coppo) di colorazione tenue come quelle tradizionali preesistenti sul territorio.

Art. 52 - Illuminazione pubblica

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri che consentano un ridotto consumo energetico, un basso fattore di abbagliamento e siano anti-inquinamento luminoso nel rispetto della L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006.

Art. 53 - Griglie ed intercapedini

1. L'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute e si configura come un vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante (di norma sotto la superficie del marciapiedi). Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m. al

di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, dovranno essere libere e praticabili per tutta la loro lunghezza e dovranno avere larghezza minima in ogni punto di m 0,60 e massima di m 1,20.

Art. 54 - Antenne e impianti\di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
3. E' comunque facoltà dell'Autorità comunale competente richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l'eliminazione delle singole antenne.
4. E' vietata, in ogni caso, l'apposizione di antenne paraboliche sui fronti dei fabbricati.
5. E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico i condotti di fumo e di odori dei camini e degli impianti termici (ad eccezione dei generatori di calore a gas a condensazione UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502), degli impianti di produzione di calore a scopo produttivo e di cottura degli alimenti e di scarico dei fumi e gas rivenienti dalla esecuzione di prove motori.
6. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.
7. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.
8. Tutti i locali destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.
9. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
10. Tutti i locali classificati come S1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di un impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura. In tal caso in detti locali é proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
11. Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, con scarico sulla copertura. Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno 1 mt. al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici posti ad una distanza fino a 10 mt.
12. Per quanto attiene i sistemi di evacuazione dei fumi rivenienti da attività produttive ad inquinamento scarsamente rilevante, appartenenti alla categoria degli esercizi commerciali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, friggitorie, ecc.) ed attività a queste assimilabili, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005;
 - le canne fumarie devono:
 - essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alla normativa vigente;
 - essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
 - essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento; l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;
 - avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti;
 - non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;

- avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;
 - essere poste a distanza superiore a 20 cm rispetto a strutture lignee o avere una controcanna in materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3,00 cm;
 - sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di 10 m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale;
 - avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2° C, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono;
 - i camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
13. Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.
14. Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive alla salute ed alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti.
15. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 55 - Serramenti esterni degli edifici

1. Allo scopo di garantire la sicurezza, la difesa dalle intemperie e l'oscuramento degli ambienti, le finestre degli edifici devono di norma essere munite di persiane. I serramenti esterni oscuranti le finestre, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura degli altri varchi in facciata devono essere colorate, coordinate uniformemente per ogni edificio. I serramenti vetrati delle finestre di ogni edificio devono avere lo stesso disegno e colore, salvo costituiscano singolarità architettonica originariamente concepita. Le serrande dei magazzini, delle autorimesse, dei varchi e delle vetrine degli esercizi commerciali, posti al piano terreno, possono essere anche di colore diverso da quello dei serramenti dei piani superiori purché uniforme e coordinato con quelli delle altre serrande del medesimo edificio o, nei casi di cortina edilizia, del medesimo isolato. Le riprese di coloriture parziali devono essere eseguite con colori uguali a quelli dei serramenti esistenti. La sostituzione dei serramenti e/o le riprese di coloriture parziali devono essere eseguite con colori uguali a quelli degli altri serramenti esistenti nell'edificio. I serramenti, le persiane, le inferriate e simili non devono ingombrare il suolo pubblico all'intorno degli edifici, neppure nel movimento di apertura, se non ad altezza superiore a 2,50 m dal suolo soggetto a solo transito pedonale ed a 4,50 m dal suolo aperto al transito veicolare.

Art. 56 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata, in tutto il territorio comunale, ad autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente.
2. Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico.
3. Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.
4. L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
5. L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostacolo ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontrino che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
6. Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di 10 cm.
7. E' consentito di apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 50 e comunque non superiore a m 1,20 e ad un'altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede rialzato. Tale tipo di insegne è vietato in assenza di marciapiede.

8. In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità.
9. Ove non ottemperino, l'Autorità comunale competente può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
10. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili non sono mantenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche o urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione.
11. Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.
12. A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, siano essi collocati o meno a ridosso delle costruzioni, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
13. Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio e pericolo per la circolazione veicolare. In particolare sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità, ma solamente indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio: pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri.
14. Sono, altresì, vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche
15. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.
16. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente Autorità.
17. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono comunque vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose.
18. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare della autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dall'Ente concedente, nonché dall'Autorità comunale competente.
19. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del titolare della autorizzazione.
20. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
21. Per quanto sopra non specificato si fa rinvio al Regolamento comunale Installazione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2008.

Art. 57 – Cartelloni pubblicitari

1. Per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari si fa rinvio al Regolamento comunale Installazione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2008.

Art. 58 - Muri di cinta

1. Valgono le disposizioni dell'art. 36.10.

Art. 59 - Beni culturali e edifici storici

1. In questa materia si fa rinvio alle disposizioni delle autorità competenti in materia di cui alla Prima Parte del

presente Regolamento e del PUG.

Art. 60 - Cimiteri monumentali e storici

1. In questa materia si fa rinvio al Polizia mortuaria comunale e servizi cimiteriali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2022, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2023

Art. 61 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 62 - Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.
2. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
3. La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici, contenute nella normativa specifica.
4. Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per visibilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.
5. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Categoria A— le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di impianti, edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.).

Categoria B — le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A.

Art. 63 - Serre bioclimatiche

1. Le serre solari o bioclimatiche sono sistemi passivi a guadagno diretto (che non necessitano per il loro funzionamento di nessun dispositivo energetico) per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze su almeno tre lati. Per le caratteristiche tecniche e funzionali si fa riferimento alla definizione uniforme n.51.
2. A differenza dei corpi tecnici captanti o volumi tecnici (camini solari, ecc.), le serre solari sono accessibili ma non destinate alla permanenza di persone e non costituiscono estensione della superficie perimetrale chiusa computabile delle unità immobiliari a cui afferiscono.
3. Per ogni calcolo o verifica dell'apporto gratuito di energia primaria si fa riferimento alle norme UNI TS 11300:2014 unitamente all'appendice E della norma UNI EN ISO 13790:2008.
4. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone.
5. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.
6. Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme specifiche di riferimento.

7. Le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, realizzati negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti, non sono computati ai fini volumetrici purché rispettino tutte le condizioni previste nella definizione uniforme n.51. Inoltre:
- devono essere integrate armonicamente nell'organismo edilizio;
 - se poste sulle facciate sono ammesse ove orientate in un angolo compreso tra +/- 45° rispetto alla direzione Sud e non interessate da ombre portate da edifici, alberature sempreverdi o altri manufatti;
 - è vietato eliminare o rimuovere le partizioni ed i serramenti dei vani comunicanti con la serra solare che definiscono il perimetro volumetrico dell'unità immobiliare;
 - devono infine garantire una riduzione pari ad almeno il 10% dell'indice di fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui sono collegate (stagione di riscaldamento definita dal DPR 16.04.2013 n.74, in funzione della zona climatica) certificato da tecnico abilitato esperto in certificazione di sostenibilità a cui compete l'attestazione di regolarità dell'esecuzione nel rispetto del calcolo di progetto.

Art. 64 - Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente.

Art. 65 - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
2. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera o altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m 2,20 sul piano stradale.
3. I pluviali devono avere una colorazione propria consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati.
4. I pluviali per edifici nel Nucleo Antico A e A1 e negli edifici classificati A2 devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame.
5. Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici; non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede.
6. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

Art. 66 - Strade e passaggi privati e cortili

1. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aereo/illuminazione dei locali negli edifici.
2. Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni neanche a carattere precario.
3. Tali spazi non devono essere occupati da masserizie, depositi anche di tipo temporaneo di materiali di qualsiasi natura e consistenza.
4. Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.
5. Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi.

Art. 67 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

Cortile.

2. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni fronte (anche appartenenti allo stesso edificio) è pari o superiore a m 10,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti, misurate dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda.
3. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto prospiciente il cortile.

Patio.

4. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

Chiostrina/pozzo luce.

5. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto
6. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche precario i cortili e le chiostrine al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.
7. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
8. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 68 - Intercapedini e griglie di areazione

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. La larghezza netta dell'intercapedine non deve essere superiore a m 1.
3. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

Art. 69 - Recinzioni

1. Valgono le disposizioni dell'art. 36.10.

Art. 70 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. La qualità costruttiva delle opere edilizie è connessa con le caratteristiche tecnico- prestazionali dei sistemi costruttivi, strutturali, murari, delle finiture e degli impianti, in relazione ai materiali impiegati e alle lavorazioni di cantiere. Tali caratteristiche devono essere esplicitate, in modo esauriente, negli atti tecnici allegati alle domande di titolo edilizio per tutti gli interventi edilizi, avendo riguardo all'uso di materiali conformi alle norme e prevedendo i migliori requisiti di eco-sostenibilità e bio-compatibilità.
2. I sistemi costruttivi, da scegliersi tra quelli più congrui rispetto allo stato dei luoghi e alle destinazioni d'uso delle opere, devono essere conformi alle norme tecniche prescritte in rapporto alla tipologia della stessa opera. La loro scelta va adeguatamente motivata nella relazione tecnica illustrativa del progetto dell'intervento.

3. I paramenti esterni devono essere realizzati con materiali e rivestimenti di qualità idonei a resistere alle intemperie e agli agenti corrosivi connessi all'inquinamento atmosferico.
4. La esecuzione delle opere deve avvenire secondo le migliori regole dell'arte costruttiva con l'accorto uso delle tecniche più avanzate disponibili nel settore edilizio.
5. Tutti gli elementi tecnici, progettuali ed esecutivi, le certificazioni di qualità dei materiali impiegati e degli operatori intervenuti nel processo costruttivo, i sistemi e le tipologie impiegate, l'esito delle verifiche in corso d'opera e del collaudo finale devono essere, insieme con la documentazione relativa all'agibilità, allegati al <Fascicolo del fabbricato e delle opere=, ove attivato, che va tenuto dal proprietario dell'immobile (o Amministratore del condominio) anche per curarne gli aggiornamenti. I proprietari degli immobili, sono tenuti, a comunicare al Comune, tutti gli interventi effettuati e le trasformazioni operate, nel tempo, sui manufatti edilizi, anche se non derivanti da espliciti titoli edilizi che possono produrre conseguenze sulla stabilità e la sicurezza degli immobili ivi comprese le modifiche agli impianti condominiali e privati.

Art. 71 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.
2. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
3. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Art. 72 - Piscine

1. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità
2. Sono realizzabili e non determinano <rapporto di copertura= se non superano la superficie massima di mq 75, oltre ai locali tecnici per ulteriori 10,00 mq, sempre che non pregiudicano il limite della parte permeabile obbligatoria di cui all'art.86.
3. Nei contesti Agricoli sono ammesse esclusivamente se pertinenti a case rurali o attività agro-turistiche-ricettive.
4. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
 - 1) i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
 - 2) gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
 - 3) le piscine devono essere realizzate completamente scoperte;
 - 4) devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto;
 - 5) il progetto per la loro realizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un sistema di depurazione e ricircolo dell'acqua indicando comunque le fonti di approvvigionamento idrico, le quantità di acqua prelevata ed il sistema di scarico delle acque reflue e quant'altro previsto dalla L.R. n. 35 del 15/12/2008, fatte salve le norme di sicurezza nell'esercizio delle stesse.
5. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
6. Per ridurre l'impatto visivo le piscine dovranno avere il vano tecnico preferibilmente interrato, i bordi e la pavimentazione circostante devono avere superficie complessiva non eccedente il perimetro di larghezza di 1,50 m da realizzare con materiali antiscivolo di tipo tradizionale. Possono essere previste ulteriori superfici pavimentate solo di tipo permeabile.
7. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie di qualsiasi genere e di livellamento del suolo e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in prefabbricati sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera.

Art. 73 - Altre opere di corredo agli edifici

1. Le ulteriori opere a corredo degli edifici rientrano nella categoria dei manufatti di carattere accessorio che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono destinati al servizio di edifici esistenti al fine di renderne più agevole o funzionale l'uso, in coerenza con la definizione di pertinenza n. 34 delle definizioni uniformi.
2. Devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni previste dalle specifiche normative di settore, la loro installazione deve avvenire senza pregiudizio dei diritti di terzi e previa acquisizione di nulla osta e pareri derivanti da norme speciali o dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
3. Le caratteristiche tipologiche del manufatto e la contemporanea presenza dei seguenti requisiti è condizione necessaria per riconoscere le opere pertinenziali e i manufatti minori a corredo degli edifici:
 - modesta dimensione planivolumetrica;
 - assenza di carico urbanistico;
 - caratteristiche tipologiche che ne garantiscano il requisito di accessorietà;
 - insuscettibilità di utilizzo separato ed indipendente;
 - incapacità di produrre reddito proprio.
4. Tali opere devono rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali e funzionali:

73.1 - Abbaino

5. L'abbaino è un corpo finestrato aperto sui tetti a falde inclinate per dare luce ed aria ai sottotetti abitabili, la cui copertura non può essere in contropendenza rispetto al tetto e se a falde con colmo orizzontale.
6. Gli abbaini sono consentiti solo se annessi a sottotetti abitabili o recuperati ad uso abitativo ai sensi della L.R. 33/2007, sono considerati manufatti pertinenziali e non incidono sugli originari parametri urbanistici solo se strettamente necessari ad assicurare il rapporto tra parete finestrata e superficie di pavimento previsto dalle norme per l'abitabilità degli ambienti e se rispettano i seguenti limiti dimensionali:
 - a) la larghezza del corpo esterno dell'abbaino non può eccedere m 1,50;
 - b) dovrà essere distaccato non meno di m 0,50 dal colmo della copertura del sottotetto;
 - c) l'asse tra due abbaini consecutivi non deve essere inferiore a mt. 4,00;
 - d) la distanza dalla gronda del tetto (intersezione con il filo facciata) deve essere non inferiore a m 1,00.
7. L'abbaino può essere a finestra o portafinestra se connesso ad un terrazzino a tasca.
8. La superficie complessiva di abbaino non deve risultare superiore al 20% della superficie del solaio sottostante dell'unità immobiliare di riferimento, al netto dei balconi e aggetti.
9. Non è consentita la realizzazione di abbaini in zona A1.

73.2 - Cisterne e vasche

10. La cisterna è una costruzione chiusa prevalentemente interrata nella quale si raccoglie l'acqua, mentre la vasca è una costruzione a cielo aperto prevalentemente interrata con funzione di recipiente per liquidi.
11. Dette costruzioni non concorrono alla determinazione della superficie coperta se non superano le dimensioni di m 3,00 x 3,00 ed una profondità fino a m 4,00.
12. Devono essere opportunamente distaccate dai fabbricati e rispettare le distanze previste dal Codice Civile.
13. In zona agricola sono ammesse cisterne e/o vasche irrigue e/o concimaie a pertinenza di aziende agricole se non superano complessivamente mq. 30, salvo attestazione rilasciata dall'UPA (Ufficio Provinciale dell'Agricoltura) che giustifichi la necessità di dimensioni maggiori in rapporto al compendio aziendale (terreni e fabbricati rurali) ed alle colture praticate.

73.3 - Gallerie pedonali

14. Le gallerie sono passaggi pedonali ad uso pubblico coperte ed aperte alle estremità, sui cui affacciano attività terziarie o commerciali.
15. Le gallerie costituiscono rapporto di copertura e devono essere oggetto di atto di vincolo per garantire l'uso pubblico e la disciplina d'uso.

73.4- Loggia/Loggiato (definizione uniformi nn.37)

16. Le logge o loggiato non determinano volumetria se aventi una profondità massima dal filo facciata pari a 2/3 della lunghezza con un massimo di m.2,50.

73.5 - Padiglioni

17. Rientrano tra le pertinenze di cui alla definizione n.34. I padiglioni sono strutture leggere isolate costituite da sostegni astiformi e coperture a tenda in tessuto plastico anche impermeabile fissate al suolo senza fondazioni completamente aperto su tutti i lati e realizzati con materiali leggeri e facilmente amovibili (tipo acciaio-telone). Dette strutture possono essere installate esclusivamente a servizio di attività produttive/agricole con modulo massimo di mq. 36 ed altezza massima non eccedente la quota di eventuali piani superiori di altra proprietà in proiezione orizzontale dei fabbricati circostanti.
18. Entro l'area di pertinenza inferiore a 200 mq. è ammesso un solo padiglione. Per aree di pertinenza maggiori un padiglione per ogni 200 mq. fino ad un massimo di n.5. Il padiglione come qui definito non costituisce volume né superficie coperta.
19. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

73.6 - Pensiline (definizione uniforme n.38)

20. Si specifica che trattasi di strutture leggere a sbalzo poste a protezione ed ombreggiatura di ingressi di unità immobiliari, ad uso privato o pubblico, di aperture (porte e finestre) e di balconi. Le pensiline dovranno avere larghezza coerente all'apertura da proteggere e aggettanti per una profondità non superiore a m 1,20. Se posti in proiezione di spazi pubblici l'aggetto deve essere inferiore alla larghezza del marciapiedi (min. 10 cm) ed installati almeno ad una altezza da terra di m 3,00.
21. La sporgenza dal filo facciata deve essere quella strettamente necessaria ad assolvere la funzione per cui vengono installate e quando necessario devono essere armonizzate con gli elementi architettonici presenti sulla facciata.

73.7- Pergolato (definizione uniforme n.53)

22. Il pergolato può essere realizzato unicamente su spazi pertinenziali di unità abitabili, deve avere una struttura leggera composta di elementi verticali e da sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, aperto su almeno due lati e nella parte superiore, esclusivamente per fini ombreggianti (verde rampicante, teli in tessuto ad intreccio con l'orditura strutturale o similari).
23. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore ai 4/5 e non essere impostati a quota superiore a m 3,00.
24. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 30% della superficie lorda dell'unità immobiliare di riferimento e non può occupare superfici aggettanti (balconi o simili).
25. Tali strutture non determinano volumetria, né superficie coperta e devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

73.8 - Portico/Porticato (definizione uniforme n.39)

26. Il portico/porticato è di norma una struttura non leggera integrata con il corpo di fabbrica. La superficie dei porticati (al lordo dei sostegni) non può eccedere il 30% della superficie coperta del piano terra del fabbricato e la sua profondità non può eccedere m 5,00, salvo diverse disposizioni rivenienti dalla pianificazione attuativa.

73.9 - Soppalco (definizione uniforme n.24)

27. Il soppalco non può essere finalizzato alla costituzione di unità immobiliari autonome. si specifica quanto di seguito:

Per le unità residenziali:

73.9.1 l'altezza netta minima ottenuta non scenda sotto i m 2,40 sia superiormente che inferiormente al soppalco, onde garantire l'abitabilità degli stessi;

73.9.2 i lati aperti dei soppalchi devono essere protetti da idonea ringhiera, balaustra o simile;

73.9.3 deve essere garantito il rispetto del rapporto di 1/8 con la superficie finestrata;

73.9.4 nella suddivisione dello spazio, se l'altezza netta è inferiore a m 2,40, gli spazi possono essere utilizzati

esclusivamente per depositi occasionali.

Per le unità immobiliari non residenziali (attività non residenziali):

73.9.5 l'altezza netta minima ottenuta non scenda sotto i m 2,70 sia superiormente che inferiormente al soppalco. Altezze inferiori sono ammesse fino a m 2,40, sia inferiormente che superiormente, per destinazioni a servizi. Altezze inferiori rendono tali spazi ottenuti impraticabili;

73.9.6 i lati aperti dei soppalchi devono essere protetti da idonea ringhiera, balaustra o simile;

73.9.7 la superficie aero-illuminante sia assicurata dove è prevista la presenza di lavoratori in modo non occasionale.

28. Tutti i soppalchi devono essere realizzati a regola d'arte con idonei materiali nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e le strutture, unitamente all'osservanza delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
29. Nel caso la struttura orizzontale del soppalco intersechi finestre o balconi di prospetti va osservata una distanza non inferiore a m 1,00 tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.
30. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura dell'ambiente sia costituita da volte, l'altezza interna è quella media tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza in chiave.

73.10 - Tensostrutture - strutture pressostatiche

31. Le tensostrutture sono realizzate con materiali leggeri mantenute in posizione tramite tensione (cavi, tiranti, pali) che sostengono coperture in tela, perimetralmente aperte con funzione ombreggiante o spazio coperto temporaneo/itinerante poste sul terreno.
32. L'entità dimensionale di tensostrutture e strutture pressostatiche deve corrispondere alle esigenze strettamente correlate all'uso richiesto quale pertinenza dei fabbricati. Non costituiscono volume.
33. Le strutture pressostatiche/tensostrutture poste a protezione stagionale di impianti sportivi devono avere esclusiva funzione di protezione dagli agenti atmosferici ed essere di dimensioni strettamente necessarie a coprire il campo da gioco e gli eventuali servizi annessi.
34. Le tensostrutture/strutture pressostatiche non possono interferire con la superficie permeabile minima da garantire.

73.11 - Tettoia (definizione uniforme n.41)

35. La tettoia deve avere una struttura leggera totalmente o parzialmente aperta sui lati con copertura ad andamento piano, inclinato o curvilineo. Essendo un'opera pertinenziale può essere prevista solo in presenza di locali abitabili.

Le tettoie possono essere:

73.11.1 isolate: se sono aperte su tutti i lati (tipo gazebo);

73.11.2 addossate: se adiacenti a fabbricati. Queste ultime devono essere aperte almeno su due lati e per una lunghezza non inferiore al 50% del loro perimetro. Inoltre, non possono avere altezze superiori alla quota strutturale del solaio dell'unità immobiliare a cui sono agganciate.

Le tettoie poste a piano terra:

73.11.3 **non determinano volumetria** se la loro superficie è contenuta nei limiti del 30% della superficie lorda dell'unità immobiliare di riferimento;

73.11.4 **determinano superficie coperta** e devono essere previste entro il limite del rapporto di copertura;

73.11.5 determinano superficie impermeabile:

73.11.6 devono essere realizzate nel rispetto delle distanze e dei diritti dei terzi..

Le tettoie poste ai piani superiori degli edifici:

73.11.7 non determinano volumetria se la loro superficie è contenuta nei limiti del 30% dello spazio di pertinenza, fino ad un massimo di 30,00 mq per le unità residenziali;

73.11.8 devono essere realizzate nel rispetto delle distanze e dei diritti dei terzi.

36. La superficie della tettoia coincide con la sua proiezione, indipendentemente dai sostegni.
37. Negli edifici storici appartenenti al Tessuto Ts.1 "Tessuti storici del Nucleo Antico", sono ammesse le tettoie nel rispetto della disciplina di cui all'Art.S.80 delle NTA del PUG.
38. Nelle <zone agricole E=, Nelle aree agricole, le tettoie isolate sono ammesse a condizione che siano funzionali alle attività esistenti consentite (fienili, stabulazione, essiccatoi, ricovero mezzi, depositi, ecc.) entro il limite dell'indice di rapporto di copertura consentito; ove non previsto, non oltre il 10% dell'estensione del suolo e comunque non superiore a 150 mq.

39. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto delle distanze e dei diritti dei terzi.

73.12 - Parcheggi coperti

40. Sono strutture leggere aperte sui lati con funzione ombreggiante per parcheggi esterni di autoveicoli con copertura tessile, fotovoltaica, cannucciati, rampicanti e similari.

41. Tali coperture non determinano volumetria se aventi dimensioni contenute in quelle strettamente necessarie a coprire la sagoma delle automobili per i parcheggi necessari e richiesti dalla norma.

TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 74 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001
2. La vigilanza è esercitata dagli agenti e funzionari della Polizia Locale (polizia edilizia) delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.
3. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione degli agenti e dei funzionari della polizia locale il titolo edilizio abilitativo con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.
4. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo edilizio abilitativo, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli agenti e i funzionari della polizia locale ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte della Polizia Locale (Polizia Edilizia) e dalle altre forze di polizia.
6. Il titolo edilizio abilitativo (permesso, autorizzazione, SCIA, CILA, ecc.) e la copia dei disegni, approvati dal Comune e, quando dovuta, la denuncia delle strutture alla Città Metropolitana di Bari (ex Genio Civile), devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche unitamente a tutta la documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).
7. Al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi rappresentati in progetto, il riscontro sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni rese dai professionisti abilitati nell'ambito dei procedimenti edilizi, di verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni d'abuso e di accertare l'esistenza dei requisiti di agibilità o di verificare la rispondenza dei lavori e delle opere eseguite ai titoli edilizi relativi al fabbricato possono essere effettuati sopralluoghi da parte della Polizia Locale e, ove necessario, da personale della Direzione Tecnica.
8. Pertanto, prima di recarsi in cantiere è opportuno che vengano esplicitati chiaramente gli obiettivi della visita di sopralluogo al fine di circostanziare l'ambito della verifica, utilizzando a tal fine anche la documentazione agli atti d'ufficio inerente al fabbricato oggetto dell'ispezione.
9. La visita di sopralluogo al fabbricato deve essere effettuata alla presenza di almeno una delle seguenti figure: direttore dei lavori, intestatario del titolo edilizio, committente o proprietario.
10. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale contenente oltre ai dati identificativi della struttura e alle generalità dei presenti, le seguenti informazioni:
 - localizzazione catastale del fondo e proprietari;
 - obiettivi del sopralluogo;
 - stato di avanzamento dei lavori e verifica della compatibilità con l'inizio / fine dei lavori comunicati;
 - verifica della tenuta e della documentazione di cantiere (strettamente edilizia, compresa la presenza del cartello di cantiere) e quanto altro necessario e opportuno;
 - verifica dello stato dei luoghi (conformità al titolo edilizio);
 - documentazione fotografica.
11. Il verbale deve essere tempestivamente sottoposto al Dirigente della Direzione/Area tecnica. Nel caso di accertata presenza di illegittimità nel corso dei controlli, il Dirigente adotta gli atti consequenziali secondo le disposizioni del DPR 380/01 e s.m.i..

Art. 75 - Inottemperanza e sanzioni

1. In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative

statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

2. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 - Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

1. Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Art. 77 - Disposizioni transitorie

1. I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
2. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.

Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi e delle corrispondenze con gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG

1 - Superficie territoriale (ST)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. <u>Specificazione applicativa:</u> La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²). Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.</p>	Art.S.36_1.
2 - Superficie fondiaria (SF)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. <u>Specificazione applicativa:</u> La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²). Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.</p>	Art.S.36_2.
3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. <u>Specificazione applicativa:</u> L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²) o in metri cubi su metri quadrati (m³/m²).</p>	Art.S.38_1.
4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. <u>Specificazione applicativa:</u> L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²) o in metri cubi su metri quadrati (m³/m²).</p>	Art.S.38_2.
5 - Carico urbanistico (CU)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.</p>	
6 - Dotazioni territoriali (DT)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. <u>Specificazione applicativa:</u> Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²). Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.</p>	

7 - Sedime	
<p>Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>Il sedime si misura in metri quadrati (m²). L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.</p>	Art.S.36_4.
8 - Superficie coperta (SCo)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m²). Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.</p>	Art.S.36_3.
9 - Superficie permeabile (SP)	
<p>Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m²). Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.</p> <p>Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.</p>	Art.S.36_5.
10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)	
<p>Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.</p>	Art.S.38_5.
11 - Indice di copertura (IC)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.</p>	Art.S.38_4.
12 - Superficie totale (STo)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m²).</p> <p>Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST). Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).</p>	Art.S.37_1.
13 - Superficie lorda (SL)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m²).</p> <p>La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese</p>	Art.S.37_2.

nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	
14- Superficie utile (SU)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m²).</p>	Art.S.37_3.
15 - Superficie accessoria (SA)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i portici e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali. <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26. La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.</p>	Art.S.37_4.
16 - Superficie complessiva (SC)	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i></p> <p>Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²). Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801</p>	Art.S.37_5.
17 - Superficie calpestabile (SCa)	
<p>Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²). L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).</p>	Art.S.37_6.
18 - Sagoma	
<p>Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p>	Art.S.36_13._Se.

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.	
19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)	
<i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. <u>Specificazione applicativa:</u> Il volume si misura in metri cubi (m ³). L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V). Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.	Art.S.37_12. x coefficiente di conversione volumetrica ex Art.S.46.
20 - Piano fuori terra	
Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	
21 - Piano seminterrato	
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio. <u>Specificazione comunale</u> Si veda art. 28.5 del regolamento Edilizio Ai fini del calcolo del Volume edificabile, viene computato il volume fuoriterra.	
22 - Piano interrato	
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. <u>Specificazione comunale</u> Si veda art. 28.6 del Regolamento Edilizio	
23 - Sottotetto	
Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. <u>Specificazione applicativa:</u> Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.	
24 - Soppalco	
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. <u>Specificazione applicativa:</u> Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come soppalco.	
25 - Numero dei piani (Np)	
<i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). <u>Specificazione applicativa:</u> L'acronimo del numero dei piani è (Np). Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.	Art.S.37_7.
26 - Altezza lorda (HL)	
<i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. <u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza lorda si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).	
27 - Altezza del fronte (HF)	
<i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;	Art.S.37_8.

<p>• all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m). Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto. Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano; - le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano; - l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano. <p><u>Specificazione comunale</u> Per "estremità superiore" si intende l'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto (strutture perimetrali), escluse eventuali ringhiere, parapetti, elementi di decoro. Nel caso di mansarda dovrà essere presa in considerazione l'altezza media della struttura di copertura, misurata all'estradosso. Nel caso di tetto con inclinazione superiore al 40% dovrà essere presa in considerazione l'altezza media tra quella di colmo e quella di estradosso del solaio di pavimento. Nel caso di copertura a volta dovrà essere presa in considerazione l'altezza misurata a partire dai 2/3 dell'imposta della volta stessa.</p>	
<p>28 - Altezza dell'edificio (H)</p>	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Altezza massima tra quella dei vari fronti.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza dell'edificio si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H). Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte. Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.</p>	<p>Art.S.37_10.</p>
<p>29 - Altezza utile (HU)</p>	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza utile si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).</p>	
<p>30 - Distanze (D)</p>	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> Le distanze si misurano in metri (m). Si individua come acronimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma. Per distanze prescritte si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907) • quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444; • quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 	<p>Art.S.37_11.</p>
<p>31 - Volume tecnico</p>	
<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i> Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire</p>	

<p>l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> le cabine elettriche ed i locali caldaia; i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria; i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici; i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina; gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiera; lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico- sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio; torrioni scala; le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. <p><u>Specificazione comunale</u></p> <p>La cubatura totale di detti locali non deve superare il 5% del Volume dell'edificio, del 10% nel caso di edificio plurifamiliare con impianti tecnologici autonomi, del 10% nel solo caso di edificio residenziale singolo (villa, casa a schiera), e la parte eventualmente eccedente sarà computata nella volumetria.</p> <p>Si qualificano come volumi tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> le cabine elettriche ed i locali caldaia; i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria; i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici; i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina, il volume della cabina ascensore per la parte oltre il solaio di copertura; gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiera; lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a servizio della società di gestione del servizio; torrioni scala; i locali contenenti le apparecchiature impiantistiche collegate a pannelli solari termici o fotovoltaici; tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. <p>Non sono da intendere volumi tecnici, e quindi i loro volumi verranno computati nel Volume dell'edificio, i vani non inclusi nella succitata qualificazione.</p>	
<p>32 - Edificio</p>	
<p>Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.</p>	<p>Art.S.36_12._Ue.</p>
<p>33 - Edificio unifamiliare</p>	
<p>Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.</p>	
<p>34 - Pertinenza</p>	
<p>Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.</p>	
<p>35 - Balcone</p>	
<p>Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.</p>	
<p>36 - Ballatoio</p>	

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	
37 - Loggia/Loggiato	
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	
38 - Pensilina	
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	
39 - Portico/Porticato	
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	
40 - Terrazza	
Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
41 - Tettoia	
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	
42 - Veranda	
<p>Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.</p>	
43 - Comparto	
Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).	
44 - Lotto edificatorio	
Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.	
45 - Profilo perimetrale esterno	
Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.	
46. Volume edificabile (Ve)	
<p>Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff). I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria.</p> <p><u>Specificazione comunale</u></p> <p>Non determinano Volume edificabile i volumi derivanti da:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> volumi tecnici (Definizione Uniforme n.31) fino al max del 5% del volume edificabile, del 10% nel caso di edificio plurifamiliare con impianti tecnologici autonomi, del 10% nel solo caso di edificio residenziale singolo (villa, casa a schiera); piani interrati comprese le rampe di accesso (Definizione Uniforme n.22) ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; piani seminterrati per la parte entro terra (Definizione Uniforme n.21); tettoie (Definizione Uniforme n.41); pergolati (Definizione Uniforme n.53); portico/porticato (Definizione Uniforme n. 39); piani piloties (solo nel caso in cui i piloties comprendono l'intera sagoma dell'immobile); sottotetti (Definizione Uniforme n.23 e art. 28.7 del RE) scale completamente aperte (almeno su tre lati) ed esterne al profilo perimetrale dell'edificio; balconi totalmente aperti; verande (Definizione Uniforme n.42) considerando un rapporto max di 1 a 2 tra profondità e larghezza e fino ad una profondità max di m. 2,00 rispetto al filo esterno del fabbricato; le serre solari (Definizione Uniforme n.51); i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, e dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008). <p>Il volume dei piani seminterrati è computato per la parte comunque emergente dal piano di campagna o del terreno posto in aderenza all'edificio.</p> <p>Il volume dei piani interrati è computato se utilizzato come autorimessa che costituisca attività imprenditoriale. Deve essere computato il volume del solaio di copertura.</p>	
47 - Superficie non residenziale (Snr)	
<p>Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:</p> <p>a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;</p> <p>b) autorimesse singole o collettive;</p> <p>c) androni di ingresso e porticati liberi;</p> <p>d) logge e balconi.</p>	
48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA	
<p>Non costituiscono né superficie utile né accessoria:</p> <p>a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;</p> <p>b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostre, giardini) sia privati che comuni;</p> <p>c) le pensiline (definizione n.38);</p> <p>d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;</p> <p>e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);</p> <p>f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);</p> <p>g) i pergolati a terra (definizione n.53);</p> <p>h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;</p> <p>i) volumi o vani tecnici (definizione n. 41);</p> <p>j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);</p> <p>k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013,).</p>	
49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale	
<p>Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).</p>	

50	- Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:	
Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015)		
51	- Serra solare	
<p>Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).</p> <p>Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere integrate nell'organismo edilizio; - avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate; - fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo; - la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%; - essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro; - essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo; - non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. <p><u>Specificazione applicativa:</u></p> <p>Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.</p>		
52	- Tetto verde	
<p>Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.</p> <p>Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.</p>		
53	- Pergolato	
Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.		

Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	A.1	Edilizia residenziale
	A.2	Edilizia non residenziale
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	A.3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	A.4	Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
		DECRETO INTERMINISTRIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14

		DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
	B.2	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1	Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
	B.2.2	Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	B.2.3	Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	B.2.4	Rispetto cimiteriale
		REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	B.2.5	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	B.2.6	Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	B.2.7	Fascia di rispetto dei depuratori
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8	Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	B.2.9	Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984

		(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	B.3	Servitù militari
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
	B.4	Accessi stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	B.6	Siti contaminati
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
C.	VINCOLI E TUTELE	
	C.1	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2	Beni paesaggistici
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
		Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	C.3	Vincolo idrogeologico
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126

		(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	C.4	Vincolo idraulico
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	C.5	Aree naturali protette
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	C.6	Siti della Rete Natura 2000
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)
	C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
D		NORMATIVA TECNICA
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	D.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32,

		comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	D.5	Sicurezza degli impianti
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51)
	D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

		(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Relazione tecnica di progetto)
	D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	D.10	Produzione di materiali da scavo
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
	D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	D.12	Prevenzione inquinamento luminoso
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1	Strutture commerciali
	E.2	Strutture ricettive
	E.3	Strutture per l'agriturismo
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	E.4	Impianti di distribuzione del carburante
	E.5	Sale cinematografiche
	E.6	Scuole e servizi educativi
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica,

		da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)
		LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)
	E.7	Associazioni di promozione sociale
	E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
	E.9	Impianti sportivi
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	E.10	Strutture Termali
	E.11	Strutture Sanitarie
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	E.12	Strutture veterinarie
	E.13	Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico
		DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti

A	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'
A.1	Urbanistica e Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica
	LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30 Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
	LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio, armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
	LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
	LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9 Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
	LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2014 n.49 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
	LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
	LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
	LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12 Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10 Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

		LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
		LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6 Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44 Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia
		LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012n.15 Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23 Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica
		LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9 Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)
		LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3 Norme in materia di regolamento edilizio
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21 Norme per la rigenerazione urbana
		LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
		LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate
		LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)
		LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
		LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19 Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica
		LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.
		LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26 Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14 Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".
		LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.
		LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti
		LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n.26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana

		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40 Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
		LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.
		LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985n.6 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.
		LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.
		LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11 L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980n.56 Tutela ed uso del territorio
		LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979
		LEGGE REGIONALE 22aprile 1980 n.26 Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977"
		LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977
		LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli
	A.2	Edilizia non residenziale
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse
		LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
		LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici
		LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001n.5 Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini
		LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
		LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19 Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre
	A.3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36 Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"
		LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
		REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
		LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34 Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.
		LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59 Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"
	A.4	Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili

B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA	
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	B.2	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.3	Servitù militari
	B.4	Accessi stradali
		LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
	B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21 Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale
		LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
		LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt
		LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale
	B.6	Siti contaminati
		REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2 Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo
C	VINCOLI E TUTELE	
	C.1	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
		LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
		LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
	C.2	Beni paesaggistici
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armamentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
		LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
		LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)
		LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n.28 Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).
		LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n.22 Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
		LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
		LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
		LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

C.3	Vincolo idrogeologico	
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
C.4	Vincolo idraulico	
C.5	Aree naturali protette	
C.6	Siti della Rete Natura 2000	
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)
		LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"
		REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
		REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale
C.8	Istituzioni parchi naturali regionali	
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)
		LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")
		LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto'
		LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'
		LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13 Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31 Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
		L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"
		LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"
		LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"
		LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata
		LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano
		LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5

		Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"
		LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28 Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27 Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26 Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"
		LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24 Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"
		LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23 Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"
		LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia
		LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50 Istituzione di Parchi naturali attrezzati
D	NORMATIVA TECNICA	
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36 Norme concernenti l' igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.
	D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
		LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
	D.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
		LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà
		LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi
	D.5	Sicurezza degli impianti
	D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto
		LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
	D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici
		REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia
		Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
	D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
		REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 Tecnico competente in acustica ambientale
		LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
		LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

	D.10 Produzione di materiali di scavo	
		REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
	D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante <i>"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)"</i>
		REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
		REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017)
		LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
		LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
		REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
E	REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)
		LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro
+		LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20 Turismo rurale
		LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
		LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29 Classificazione della ricezione turistica all'aperto
		LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37 Disciplina della classificazione alberghiera
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell'agriturismo
		LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria
	E.5 Sale cinematografiche	
	E.6 Scuole e servizi educativi	

		REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19
		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19
	E.7	Associazioni di promozione sociale
	E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	E.9	Impianti sportivi
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35 Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio
	E.10	Strutture Termali
	E.11	Strutture Sanitarie
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8 Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
		REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14 Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturale, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 <i>"Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento"</i>
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3 Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie
		REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie
		LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private
	E.12	Strutture veterinarie